

IV.2) Criterio di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs 163/06 s.m. , maggior rialzo unico percentuale sul canone complessivo minimo posto a base di gara.

V.1) Data di aggiudicazione: 20.11.2007.

V.2) Numero di offerte ricevute: 1.

V.3) Società aggiudicataria: Sestrieres S.p.A., corrente in P.zza Agnelli 4 - Sestriere (TO).

V.4) Valore totale inizialmente stimato: Canone unico minimo complessivo: Euro 3.510.000,00 oltre I.V.A di cui Euro 90.000,00 oltre I.V.A. quale canone unico annuale.

Valore finale totale dell'appalto: Canone unico complessivo: Euro 3.755.700,00 oltre I.V.A di cui Euro 96.300,00 oltre I.V.A. quale canone unico annuale.

VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 28.11.2007

Il Direttore regionale Risorse umane e Patrimonio
Maria Grazia Ferreri

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Cuneo

Accordo di Programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Monticello d'Alba per la costruzione di una rotatoria sulla SS.231

Il Presidente

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 24 settembre 2007, avente ad oggetto l'approvazione dell' "Accordo di Programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Monticello d'Alba per la costruzione di una rotatoria sulla SS. 231 nel territorio di Monticello d'Alba";

Visto l'Accordo di Programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Monticello d'Alba sottoscritto in data 18 ottobre 2007 ed allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Provincia di Cuneo è il soggetto promotore ed attuatore dell'accordo;

Visto l'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;

decreta

di approvare, a tutti gli effetti di legge, l'allegato Accordo di Programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Monticello d'Alba in materia di viabilità.

Dispone la pubblicazione del presente atto e dell'Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Cuneo, 23 novembre 2007

Il Presidente
Raffaale Costa

In data 18 ottobre 2007, presso una delle sale del Palazzo della Provincia di Cuneo,

il Comune di Monticello d'Alba, nella persona del Sindaco pro tempore, Valerio Chiesa e la Provincia

di Cuneo, nella persona del Presidente pro tempore, On.le Raffaele Costa

Premesso

- che da anni l'innesto della SP142 con la SS231, sia per il continuo flusso di veicoli circolanti sulla strada statale, sia per il dosso esistente a monte dell'intersezione stradale che impedisce adeguata visibilità ai veicoli che si devono immettere sulla stessa, necessita di un urgente intervento di adeguamento;

- che le strade comunali esistenti nella zona industriale, sviluppatasi a ridosso della strada statale, non riescono nelle ore di punta a smaltire, con sicurezza, il traffico locale creato dagli insediamenti presenti, che occupano oltre mille addetti;

- che le problematiche evidenziate sono state oggetto d'esame da parte di tutti gli enti proprietari delle strade al fine di definire un progetto comune in grado di migliorare la sicurezza ed eliminare il disagio per l'utenza stradale;

- che fra le diverse soluzioni proposte trova consenso unanime la soluzione della realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione delle due strade comunali già esistenti con la strada statale SS231;

- che sono già in corso i lavori di sistemazione di un tratto di strada comunale che permetterà alla SP 142 di collegarsi alla SS231 attraverso la rotatoria in oggetto;

- che il nuovo collegamento fra la SP 142 e la strada comunale interna all'area industriale in corso di completamento necessita di una seconda rotatoria, che verrà realizzata in una seconda fase, in base ad accordi già intrapresi, in parte con oneri a carico del Comune di Monticello d'Alba attraverso l'acquisizione dell'area, formazione di sottofondo stradale mediante adeguato strato di materiale inerte e dotazione di impianto di illuminazione, ed in parte a carico della Provincia di Cuneo, mediante delimitazione interna ed esterna della sede stradale, asfaltatura dell'area interessata al transito ed adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale;

- che l'attuale innesto della SP 142 sulla SS231, dopo l'intervento in progetto, rimarrà attivo per i soli veicoli che dalla strada provinciale si immettono sulla statale svoltando verso destra (direzione Bra) e per quelli che dalla strada statale si immettono sulla provinciale sempre solo svoltando a destra (provenienti da Alba).

- l'attuale PRG del Comune di Monticello d'Alba prevede già la infrastruttura di che trattasi.

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne valgono quale criterio di interpretazione delle diverse clausole e del contenuto.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo.

Il presente accordo ha per oggetto i lavori di realizzazione di una rotatoria fra le locali strade comunali e la SS n. 231 e i lavori di sistemazione dell'innesto della SP n. 142 con la SS 231.

Art. 3 - Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono la Provincia di Cuneo ed il Comune di Monticello d'Alba.

Si dà atto che l'ANAS S.p.a. dovrà autorizzare, per quanto di sua competenza, i lavori di cui all'oggetto.

Art. 4 - Soggetto promotore ed attuatore

Il soggetto promotore ed attuatore del presente accordo di programma è individuato nella Provincia di Cuneo.

Art. 5 - Progettazione

Il Comune Monticello Alba si impegna a predisporre ed approvare, per la parte di competenza, il progetto dell'intervento secondo i livelli e le prescrizioni del Dlgs 163/2006.

In ogni caso il progetto dovrà essere specificamente approvato dall'Amministrazione Provinciale.

Ai fini del presente accordo l'importo del progetto è definito in euro 385.100,00, comprensivo di euro 33.573,00 per acquisizione aree.

Art. 6 - Acquisizione delle aree

Il Comune si impegna, prima delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, ad acquisire e a mettere gratuitamente a disposizione della Provincia le aree eventualmente necessarie per la realizzazione ed il completamento dell'opera.

Art. 7 - Esecuzione dell'opera

La Provincia di Cuneo si impegna a farsi carico dell'intervento in ogni suo aspetto, assumendo ogni responsabilità ed iniziativa, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello amministrativo.

A titolo esemplificativo, si precisa che saranno a carico della Provincia di Cuneo:

- l'acquisizione di intese, pareri, assensi, autorizzazioni e nulla osta
- l'espletamento delle procedure per l'appalto dei lavori
- le funzioni di Responsabile del Procedimento.
- la direzione e contabilizzazione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante incarico a professionisti esterni
- la redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo delle opere.

Art. 8 - Titolarità dell'opera

Le parti danno atto che le opere di cui all'intervento rimarranno in carico al Comune, con ogni conseguente onere ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli di manutenzione, delle aree verdi e dell'illuminazione.

In ogni caso gli interventi di manutenzione non saranno a carico della Provincia.

Art. 9 - Impegni Finanziari

La realizzazione dell'opera, dell'importo complessivo di euro 385.100,00, sarà finanziata per la somma di euro 150.000,00 dalla Provincia di Cuneo e per la somma di euro 235.100,00 dal Comune di Monticello d'Alba con fondi propri e provenienti da altri Enti e destinati a tale scopo.

La Provincia di Cuneo finanzia la sua quota parte utilizzando il contributo della Società Praga Holding Real Estate come da obblighi assunti nella Conferenza dei Servizi del 16 novembre 2005 approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione Prot. 16988/171 del 2/12/2005

Resta inteso che in caso di mancata erogazione del contributo da parte della Società Praga Holding Real Estate il presente Accordo decade non producendo effetti tra le parti.

Il Comune si impegna a liquidare alla Provincia di Cuneo la somma di euro 201.527,00 (quota di competenza al netto degli oneri per l'acquisizione delle aree), entro 60 giorni dalla data di consegna dei lavori all'appaltatore.

Previo accordo fra le parti, eventuali economie risultanti dai ribassi di gara potranno essere utilizzate per la realizzazione di maggiori opere.

Eventuali maggiori oneri oltre l'importo di progetto, od eventuali economie risultanti dal quadro finale dell'opera, saranno a carico o a favore del Comune di Monticello.

Art. 10 - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, è costituito un Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Provincia di Cuneo o da suo delegato e composto, oltre che dal suddetto Presidente della Provincia o da suo delegato, dal Sindaco di Monticello d'Alba o da suo delegato, dal Responsabile del Procedimento della Provincia di Cuneo e da un funzionario del Comune di Monticello d'Alba

Il Collegio può in ogni caso acquisire documenti ed informazioni presso i soggetti sottoscrittori, convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni ed accertamenti.

Il Collegio tenta la composizione delle controversie sulla interpretazione e sulla attuazione del presente accordo; relaziona inoltre agli Enti sottoscrittori sullo stato di attuazione dell'accordo.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso la Provincia di Cuneo.

Art. 11 - Tempi di attuazione delle opere e durata dell'accordo

Il Comune di Monticello d'Alba si impegna ad eseguire la progettazione esecutiva entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo e la Provincia di Cuneo a procedere all'esecuzione dei lavori entro un anno dall'approvazione del progetto esecutivo trasmesso dal Comune.

Il presente Accordo di Programma ha validità dalla data della stipulazione fino al completamento dell'intervento in oggetto.

Art. 12 - Modifiche all'accordo di programma

L'Accordo di Programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.

Art. 13 - Vincolatività dell'accordo di programma

I partecipanti al presente accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino e/o che siano in contrasto con esso.

Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi necessari alla sua esecuzione.

Art. 14 - Controversie

Per quanto non in contrasto con le disposizioni vigenti, le controversie derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo o, in difetto, da parte del Presidente del tribunale di Cuneo, su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato è rituale ed è disciplinato dagli artt. 806 e segg. c.p.c..

Art. 15 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto è l'Ing. Enzo Novello della Provincia di Cuneo o altro tecnico del Settore Viabilità all'uopo individuato, presso il quale il Comune avrà diritto di assumere ogni informazione in ordine all'andamento dell'intervento.

Art. 16 - Approvazione e pubblicazione

Il presente accordo è redatto in due originali, uno per ciascuno dei soggetti firmatari, e verrà approvato con decreto del Presidente della Provincia di Cuneo.

Il decreto di approvazione dell'accordo di programma e l'estratto dell'accordo stesso verranno pubblicati, a cura del Responsabile del Procedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 17 - Registrazione e spese

Il presente accordo di programma verrà registrato solo in caso d'uso.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico delle parti in misura uguale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Monticello d'Alba

Il Sindaco

Per la Provincia di Cuneo

Il Presidente

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Boccioleto (Vercelli)

Statuto comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30 ottobre 2007

TITOLO I**IL COMUNE DI BOCCIOLETO****Articolo 1**

(Il Comune)

1. Il Comune di Boccioleto comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 33,81 e confina con i territori dei Comuni di Rossa, Balmuccia, Scopa, Scopello, Campertogno, Mollia, Rimasco, Rima San Giuseppe.

3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1 marzo 1968, registrato alla Corte dei Conti il 11 aprile 1968, reg. n. 3 Presidenza foglio n. 61, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il 17 aprile 1968, reg. anno 1968 pag. 3, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 7 maggio 1968, descritti come appresso:

Stemma: d'azzurro alla montagna rocciosa d'argento.

Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Boccioleto.

Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato

4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

5. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Boccioleto Centro in Via Roma, n. 43.

Articolo 2

(Autonomia Statutaria)

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamen-

te i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Articolo 3 (Principi e finalità)

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 4 (Funzioni)

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Articolo 6 (Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, sia il vicesindaco che l'assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Articolo 7 (Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la

presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.

5. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.

7. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

Articolo 8

(Consiglieri Comunali)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante pre-

sentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Articolo 9

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. È istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.

5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 10

(Decadenza dalla carica)

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale scopo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Articolo 11 (Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio Comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza a quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta Comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Articolo 12 (Cessazione dalla carica)

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Articolo 13 (Impedimento permanente del Sindaco)

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio Comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta Comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relazione al Consiglio Comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Articolo 14 (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Articolo 15 (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Articolo 16 (Vice Sindaco)

1. Il Sindaco procede alla nomina del Vice Sindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta Comunale.

2. L'incarico di Vice Sindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il Vice Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Articolo 17
(Nomina della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a sei.

2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del Consiglio Comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio Comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta Comunale.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Articolo 18
(Competenze della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 19
(Funzionamento della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Articolo 20
(Verbali degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta Comunale.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. È fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. È completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

8. Il Segretario Comunale redige il verbale della seduta del Consiglio Comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio Comunale.

9. L'originale del verbale della seduta del Consiglio Comunale e del verbale della deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale è sottoscritto dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario Comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 21 (Principi e criteri organizzativi)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla Giunta Comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario Comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al Segretario Comunale o al responsabile di ufficio o servi-

zio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La Giunta Comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Articolo 22 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario Comunale e del Direttore Generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, il Segretario Comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario Comunale.

Articolo 23 (Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il Segretario Comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

Articolo 24
(Direttore Generale)

1. È consentito procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.

3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune, previo parere della Giunta Comunale.

4. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il Direttore Generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Articolo 25
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

A tale scopo la Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al Direttore Generale o al Segretario Comunale, nel caso in cui il Direttore Generale non sia

stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al Segretario Comunale.

Articolo 26
(Dipendenti comunali)

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La Giunta Comunale, sentito il Direttore Generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 27
(Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 28
(Aziende Speciali ed Istituzioni)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e

ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il Consiglio Comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della Giunta Comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 29

(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Consiglio Comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Articolo 30

(Convenzioni)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 31

(Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una conven-

zione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Articolo 32

(Accordi e Conferenze)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullatenenti o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 33

(Finanza e Contabilità)

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Articolo 34

(Ordinamento tributario)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellare.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 35
(Bilancio e Rendiconto di Gestione)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.

3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 36
(Disciplina dei contratti)

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Articolo 37
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il revisore dei conti del Comune di Boccioleto è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Articolo 38
(Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 39
(Partecipazione dei cittadini)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla Giunta Comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta gior-

ni, il consiglio e la Giunta Comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Articolo 40 (Referendum comunale)

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio Comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del Consiglio Comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Articolo 41 (Associazionismo)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Articolo 42 (Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale,

civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Articolo 43 (Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico sono organizzati al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Articolo 44 (Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta Comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 45 (Modifiche dello Statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 46 (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

Modifiche allo Statuto comunale

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale del Comune di Villanova d'Asti:

Art. 8 - Consiglio Comunale:

Il comma 3 viene abrogato ed è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente che ne procede alla convocazione".

Il comma 4 viene abrogato ed è sostituito dal seguente:

"4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano".

Al comma 5 la parola "Sindaco" è sostituita dalla parola "Presidente".

Art. 9 - Norme di funzionamento:

Al comma 2 la parola "Sindaco" è sostituita dalla parola "Presidente".

Al comma 3 la parola "Sindaco" è sostituita dalla parola "Presidente".

Art. 13 - Consiglieri:

Al comma 2 le parole "Sindaco e Vice Sindaco" sono sostituite dalle parole "Presidente del Consiglio".

Art. 15 - Gruppi consiliari

Al comma 1 la parola "Sindaco" è sostituita dalla parola "Presidente".

Art. 21 - Mozione di sfiducia

Il comma 6 è abrogato.

Art. 22 - Sindaco

Al comma 1 le parole "ed il Consiglio" sono abrogate.

Art. 75 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Al comma 1 la dicitura "nella legge 8 giugno 1990, n. 142" viene sostituita da "nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua - Cuneo

Nuove tariffe a contatore e quote fisse Comuni di Vernante, Ostana e Roburent

Applicazione delle Quote Fisse e tariffe per utenze con contatore nei comuni sottoelencati, si pubblicano, in conformità con le deliberazioni del C.I.P.E. numero 131/2002, le nuove quote fisse e/o le nuove tariffe in vigore dal 01/07/2006 relativamente al Servizio Acquedotto.

COMUNE DI VERNANTE	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residente	0,300000	0,430000	0,530000	0,890000	
Uso domestico Non Residente	0,300000	0,430000	0,530000	0,890000	
Uso zootecnico		0,215000	0,265000		
Uso servizi		0,430000	0,430000		
Uso aree verdi (pubbliche)	0,300000				
Uso normale (altre utenze)		0,430000	0,530000	0,890000	
Uso provvisorio		0,430000	0,530000	0,890000	
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenza Domest. Residente	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	8,37 euro/anno				
Quota di servizio Ut. Extra Dom.	8,37 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 40	31,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 50	52,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 60	155,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 80	207,00 euro/anno				

COMUNE DI OSTANA	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residente	0,208600	0,328600	0,555400	0,890000	
Uso domestico Non Residente	0,208600	0,328600	0,555400	0,890000	
Uso zootecnico		0,000000	0,277700	0,445000	
Uso servizi		0,328600	0,328600		
Uso aree verdi (pubbliche)	0,300000				
Uso attività (altre utenze)		0,328600	0,555400	0,890000	
Uso provvisorio		0,328600	0,555400	0,890000	
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	8,37 euro/anno				
Quota di servizio Ut. Extra Dom.	8,37 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 40	31,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 50	52,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 60	155,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 80	207,00 euro/anno				
COMUNE DI ROBURENT	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residente	0,208600	0,328600	0,555400	0,890000	
Uso domestico Non Residente	0,208600	0,328600	0,555400	0,890000	
Uso zootecnico		0,000000	0,277700	0,445000	
Uso servizi		0,328600	0,328600		
Uso aree verdi (pubbliche)	0,300000				
Uso attività (altre utenze)		0,328600	0,555400	0,890000	
Uso provvisorio		0,328600	0,555400	0,890000	
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. Residenti	8,37 euro/anno				
Q. F. utenze Domest.Non Resid.	8,37 euro/anno				
Quota di servizio Ut. Extra Dom.	8,37 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 40	31,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 50	52,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 60	155,00 euro/anno				
Canone annuo Idranti DN 80	207,00 euro/anno				

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 46-S33 - Lavori di ammodernamento della strada comunale per San Sicario e San Sicario Alto nel Comune di Cesana Torinese

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del
Procedimento espropriativo

(omissis)

decreta

A favore del Comune di Cesana Torinese con sede in Cesana Torinese - Piazza Vittorio Amedeo, 1 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato sub."C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore del Comune di Cesana Torinese, l'imposizione coattiva di servitù di transito sugli immobili occorrenti per eliminare la situazione di interclusione determinata dalla realizza-

zione dell'opera pubblica, secondo le superfici, le identificazioni ed i dati riportati nell'elenco "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

Torino, 26 novembre 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del Procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1^ Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Volvera in data 02/05/2006

La 1^ Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Orbassano, Rivalta di Torino, Volvera, Beinasco, Piossasco, Bruino (ambito territoriale n. 12) e nella sede dell'ATC di Torino in data 28/11/2007, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Volvera in data 02/05/2006 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso tale graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla 1^a Commissione Assegnazione Alloggi di e.r.p. c/o A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 28/12/2007.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Comune di Alpignano (Torino)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di bitumatura, illuminazione e fognatura in via Tetti Gay

Impresa: CO.GE.CA. s.r.l., corso Vittorio Emanuele 108 Torino.

Contratto: in data 06.12.2006, repertorio n. 3880, registrato a Rivoli in data 21.12.2006 al n. 2135 serie A/1, per euro 86.439,67 oltre I.V.A.

Avviso ai creditori

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in riferimento ai lavori di cui si tratta, si comunica che l'impresa CO.GE.CA. s.r.l. ha ultimato i lavori in data 21 settembre 2007.

Si invita pertanto chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori stessi, a presentare a questa Amministrazione Comunale, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Alpignano, 26 novembre 2007.

Il Responsabile del procedimento
V. Locuratolo

Comune di Anzola d'Ossola (Verbania Cusio Ossola)

L.R. 05.12.1977 n. 56 - Adozione variante strutturale n. 10 e variante strutturale n. 11 in itinere al Piano Regolatore Generale Comunale

Si rende noto

- Che con deliberazione n. 19 del 28.09.2007 il C.C. ha approvato il progetto per la Variante strutturale n. 10 e variante strutturale n. 11 in itinere al P.R.G.C. vigente.

Deposito atti per 30 giorni dal 20.11.2007 al 19.12.2007

Presentazione osservazioni entro il 18.01.2008 redatte in originale su carta da bollo ed in n. 2 copie su carta libera limitatamente alle parti modificate ai sensi dell'art. 15, 15° comma della legge regionale n. 56/77.

Anzola d'Ossola, 19 novembre 2007

Il Sindaco
Margherita Peretti

Comune di Asti

Decreto di valutazione n. 417 del 27/11/2007 relativo ai lavori di realizzazione di fognatura sponda dx torrente Bobore - Sovrapasso torrente ed idrovora

- Visto l'art. 57 del D.P.R. n. 327/2001 ed s.m. ed i.;
- Vista la Legge del 25/06/1865 n. 2359;
- Visto il titolo II° della Legge n. 865 del 22/10/1971;

- Vista la Legge Regionale del 05/12/1977 n. 56 e s.m. ed i.;

- Vista la Legge n. 359/92;

- Visto l'art. 3 comma 2° del D.Lgs 29/93 e s.m. ed i., nonché l'art. 45, comma 1° del D.Lgs 80/98 emanato in attuazione dell'art. 11, comma 4° Legge 58/97;

- Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 23/10/2001 veniva approvato il progetto definitivo per i lavori di "Realizzazione di fognatura sponda dx torrente Bobore - Sovrapasso torrente ed idrovora", successivamente riveduto, modificato e integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 15/07/2005;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2711 in data 20/11/2006 che determinava le indennità da corrispondere;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3097 in data 08/11/2007, la quale rideterminava l'indennità riguardante la vostra proprietà, in quanto calcolata erroneamente;

- Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.

Il Dirigente

Riconosciuta la regolarità della procedura eseguita e degli atti

decreta

Articolo 1

- Le indennità da corrispondere agli aventi diritto per la servitù delle aree interessate dalle opere suddette risultano fissate nella seguente misura:

a) Proprietà:

Paniate di Paniate Luciano & C. s.n.c. (ex proprietà Mamino Maria- Atto Pubblico del 07/03/2005)

con sede in (omissis)

N.C.T. Comune di Asti

Foglio 76 mappale 391

Superficie totale mq. 4.980

Superficie in occupazione temporanea mq. 5.013

Superficie in servitù mq. 291

di cui:

mq. 120 ricadenti in fascia inedificabile

Indennità di servitù = Euro 908,16

mq. 171 non ricadenti in fascia inedificabile

Indennità di servitù = Euro 2.480,03

Articolo 2

Il presente Decreto dovrà essere notificato, per la parte interessante ogni singola ditta proprietaria, a tutti gli aventi causa, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari asservito entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto hanno diritto di convenire con l'Ente Espropriante la cessione volontaria delle aree.

In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Articolo 3

Estratto del presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Asti, 27 novembre 2007

Il Dirigente
Ugo Gamba

Comune di Cambiano (Torino)

Approvazione regolamento comunale per la disciplina della localizzazione sul territorio comunale degli impianti radioelettrici di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi della L.R. 03.08.2004 n. 19 e s.m.i.;

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/10/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sulla localizzazione sul territorio comunale degli impianti radioelettrici di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 19 del Comune di Cambiano (TO).

Cambiano 23 novembre 2007

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Coppola

Comune di Campertogno (Vercelli)

Avviso ad opponendum - Appalto lavori di realizzazione di sistemazione idrogeologica rio Basalei

Il Responsabile del Servizio

avvisa

che avendo l'Impresa SODIS S.r.l. con sede in Quaron (VC) Via Gibellino ultimato i lavori di cui in oggetto in base al contratto d'appalto in data 22/12/2001 n. 249 di Rep. per l'importo di Euro 27.339,67=.

chiunque vanti crediti

verso l'Impresa sopracitata, per occupazione permanente o temporanea di immobili e per danni verificatisi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori anzidetti, di presentare a questa Amministrazione C.le regolare istanza corredata dai titoli di credito entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione, in sede amministrativa, eventuali reclami.

Campertogno, 23 novembre 2007

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Il Vice sindaco
Paolo Vimercati

Comune di Caselle Torinese (Torino)

Avviso approvazione schede di censimento e relazione beni immobili

Con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2006 e n. 86 del 02/10/2007 r.e., sono state approvate le schede di censimento dei caratteri tipologici, costruttivi e decorativi da salvaguardare in ambito comunale, nonché relazione dei beni immobili schedati e relativo elenco delle schede e fotografie, ai sensi della L.R. n. 35 del 14/03/1995.

Caselle Torinese, 20 novembre 2007

Il Capo Settore Territorio
Giovanni Anania

Comune di Chieri (Torino)

Estratto di avviso bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in disponibilità al Comune di Chieri

Il Comune di Chieri (Via Palazzo di Città, 10, tel. 011.94281 - fax 011.9428366) emette bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in disponibilità al Comune di Chieri.

Si rende noto che ai sensi della L.R. n. 46/95 s.m.i. è stato pubblicato in data 4 dicembre 2007 il Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Concorrono all'assegnazione i cittadini residenti o che prestino la loro attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 8. I moduli relativi alle domande di partecipazione, in distribuzione presso:

Comune di Chieri - Via Palazzo di Città, 10 - Chieri.

Dovranno essere presentati, debitamente compilati, entro le ore 12,30 del giorno giovedì, 31 gennaio 2008.

Per i lavoratori emigrati tale termine è prorogato di 30 giorni.

Chieri, 4 dicembre 2007

Il Sindaco
Agostino Gay

Comune di Collegno (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 15/11/2007 - Piano Regolatore Generale - Luogo di progetto "Terracorta - Leumann" - Piano particolareggiato di iniziativa pubblica nell'area compresa tra le vie Cefalonia, Isonzo, Piave e corso Francia - Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione

(omissis)

Il Consiglio comunale

Premesso che

(omissis)

- con deliberazione n. 57 del 07/06/2007 si è provveduto all'adozione del Progetto Preliminare del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'area di cui sopra;

Dato atto inoltre che il Progetto Preliminare adottato del Piano Particolareggiato è stato depositato presso la Segreteria ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 40 comma 1 L.R. 56/77 e s.m.i., per sessanta giorni consecutivi, dal 14/06/2007 al 12/08/2007, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione e, a partire dal trentunesimo e fino al sessantesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni e proposte;

(omissis)

Vista la Relazione di controdeduzione alle sopra indicate osservazioni e proposte al Progetto Preliminare di Piano Particolareggiato, allegata sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che le osservazioni presentate sono da ritenersi parzialmente accoglibili per le motivazioni esposte nella Relazione di cui sopra;

Ritenuto pertanto di provvedere all'adeguamento degli elaborati del Piano Particolareggiato in argomento;

(omissis)

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria;

delibera

1) Approvare la Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate, [allegata sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale];

2) Approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39 e 40 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., il progetto definitivo del "Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'area compresa tra corso Francia, via Cefalonia, via Isonzo e via Piave" [allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione] a firma dell'Arch. Massimiliano Mantovani Zangarini, composto da:

(omissis)

3) Individuare quale Responsabile del procedimento in argomento l'Arch. Lorenzo De Cristofaro, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale-Ambiente-Edilità;

4) Dare notizia della presente deliberazione attraverso il sito Internet del Comune di Collegno;

5) Provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 40 comma 3 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

(omissis)

Comune di Fubine (Alessandria)

Espropriazione di beni immobili per lavori di sistemazione area Casa Mortara - Adempimenti art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

Il Responsabile Ufficio per le espropriazioni

(omissis)

determina

1) di prendere atto che entro i termini di cui al 1° comma dell'art. 22 - D.P.R. 327/2001 l'ex proprietario dell'immobile censito al F. 24 - mappale 855 sub. 1-1110-1111 e diritti su corte comune foglio 24 mappale 500 ha presentato istanza, ai sensi del 4° co. Art. 22 - D.P.R. 327/2001, di avvio del sub procedimento per la nomina dei tecnici al fine di determinare in contraddittorio l'indennità provvisoria riservandosi la possibilità di proporre eventuale opposizione alla relazione finale di stima e ha invitato l'autorità espropriante ai sensi degli articoli 20 comma 14 e 26 del D.P.R.327/2001 a voler depositare l'indennità urgente presso la Cassa DD.PP..

2) di disporre, in relazione al precedente punto 1) ed in ottemperanza al 1° co. Art. 26 - D.P.R.

327/2001 - ultima parte, il deposito della somma di euro 36.200,00 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria - sezione Cassa Depositi e Prestiti in favore degli aventi diritto.

3) di pubblicare estratto del presente provvedimento, ai sensi del disposto dell'art. 26, comma 7° del D.P.R. 327/2001, nel B.U.R. della Regione Piemonte. Il presente provvedimento diverrà esecutivo con il decorso di 30 gg. dal compimento delle relative formalità (articolo 26 c.8 dpr 327/2001).

4) la Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare la somma ricevuta in deposito a seguito del provvedimento di svincolo della presente autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di esproprio, così come prescritto dall'articolo 28 del DPR 327/2001.

5) di precisare che, in conseguenza di quanto esplicitato al precedente punto 1) ed in ottemperanza agli articoli art. 22 comma 4, con le modalità dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, sarà avviata la procedura per la redazione della relazione di stima da parte dei tre tecnici incaricati rispettivamente dall'ex proprietario, dal Comune e dal tribunale civile di Alessandria.

Il Responsabile dell'Ufficio per le espropriazioni
Daniela Iberti

Comune di Gattinara (Vercelli)

Declassificazione tratto di strada comunale - via San Giuseppe

Si rende noto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18/09/2007 è stata disposta la declassificazione di un tratto di via San Giuseppe, censito al Foglio 42 mappale 381 per una superficie di mq. 290.

Il Dirigente
Giuseppe Scaramozzino

Comune di Gattinara (Vercelli)

Declassificazione tratto di strada comunale - via Vicinale delle Levate

Si rende noto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 18/09/2007 è stata disposta la declassificazione di un tratto della via vicinale delle Levate, censito al Foglio 45 mappale 219 per una superficie di mq. 330.

Il Dirigente
Giuseppe Scaramozzino

Comune di Gattinara (Vercelli)

Declassificazione tratto di di strada comunale - via vicinale denominata Baraggia-Fornace

Si rende noto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 18/09/2007 è stata disposta la declassificazione di un tratto di via vicinale denominata Baraggia-Fornace, censito al Foglio 48 mappale 335 per una superficie di mq. 850

Il Dirigente
Giuseppe Scaramozzino

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.07 ad oggetto "Regolamento edilizio - provvedimenti"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. L'art. 32 del vigente Regolamento Edilizio viene integrato dal seguente 6° comma:

"In applicazione del 5° comma dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977, al fine di salvaguardare l'utilizzo esclusivo del territorio agricolo comunale alle attività contemplate allo stesso art. 25 LR 56/77, l'intero territorio del Comune di Monasterolo di Savigliano ricadente in ambito agricolo (zone E ed E1 di PRGC) non può essere destinato ad uso extragricolo: per uso extragricolo si intende anche attività di tipo estrattivo."

2. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 8.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5. Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

(omissis)

Monasterolo di Savigliano, 6 dicembre 2007

Il Funzionario
Bruno Parizia

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Adozione 2ª variante al Piano Esecutivo Convenzionato in zona P1.1

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2007 è stata adottata la 2ª variante al Piano Esecutivo Convenzionato in zona P1.1 presentato dal Sig. Monge Baldassarre Giacomo, a titolo personale, in qualità di consigliere di amministrazione della società Monge Agrifood S.p.A., in qualità di socio della Ditta Monge & C. S.p.A.

Essa è depositata, unitamente al suddetto piano esecutivo convenzionato, presso la Segreteria del Comune e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 06.12.2007.

Chiunque, nei 15 giorni successivi, può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 6 dicembre 2007

Il Funzionario
Bruno Parizia

Comune di S. Vittoria d'Alba (Cuneo)

Avviso di sdemanializzazione di parte della strada del Gorreto Grande Inferiore

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

con deliberazione del C.C. n. 38 del 03.08.2007 estratto:

1. come previsto agli artt. 13.1.1. e 18 dell'elaborato n. 9 "schema di convenzione urbanistica" del P.E.C. la Soc. Pragatre srl si assume l'impegno di progettare e realizzare aree destinate a viabilità pubblica comunale per mq. 10.204 che saranno cedute gratuitamente al Comune in seguito al collaudo con esito favorevole

2. al fine di procedere all'iter tecnico-amministrativo afferente alla proposta di P.E.C., occorre che l'amministrazione comunale proceda con la declassificazione, la sdemanializzazione e cessione gratuita al proponente del P.E.C., della quota parte della strada del Gorreto Grande Inferiore, a fronte della cessione a proprio favore di cui al punto precedente

3. la quota della strada e della sua conseguente individuazione al F. 12 ha una superficie catastale di mq. 1.939

4. autorizza per quanto detto in premessa la declassificazione, sdemanializzazione e trasferisce al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 829 comma 2 del C.C., per essere successivamente alienata al proponente del P.E.C., la quota parte della strada del Gorreto Grande Inferiore, distinta a catasto al F. 12 per una superficie complessiva di mq. 1939

5. la presente delibera non comporta alcun onere economico a carico dell'Ente.

S. Vittoria d'Alba, 28 novembre 2007

Comune di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 1 ottobre 2007, esecutiva dal 15 ottobre 2007, mecc. 2007 04139/008, avente per oggetto "Accertamento della proprietà di strada Antica di Grugliasco 201 int. - Acquisito per usucapione al demanio del Comune - Classificazione - Provvedimenti"

(omissis)

La Giunta Comunale

(omissis)

propone al Consiglio Comunale

(omissis)

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'accertamento in via amministrativa della proprietà della Città per usucapione (art. 1158 Codice Civile) dell'area di sedime di strada Antica di Grugliasco 201 int., che si diparte da strada Antica di Grugliasco e termina in via Tirreno (Ferrovia Torino/Modane) - identificativo catastale N.C.T. Foglio 1295 - Circostrizione 3, già adibita all'uso pubblico da oltre vent'anni e rappresentata nel tratto colorato dell'allegata planimetria facente parte integrante della presente deliberazione (all. 1);

2) di formalizzare l'accertamento in via amministrativa della proprietà della Città per usucapione dell'area di sedime indicata nel punto 1) del dispositivo, mediante atto pubblico unilaterale che verrà trascritto a cura dei competenti uffici alla Conservatoria;

3) di dare atto che la suddetta area è già identificata a Catasto come "strada pubblica", per cui non occorre effettuare alcuna operazione catastale;

4) di dare atto che, ai fini della classificazione della strada qui contemplata, il presente provvedimento viene adottato in attuazione della delega accordata alle Province ed ai Comuni con Legge Regionale 21 novembre 1996 n. 86.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'Albo Pretorio, chiunque può presentare motivata opposizione avverso la deliberazione, redatta in bollo e trasmessa con lettera raccomandata A.R. al Comune di Torino - Divisione Patrimonio - Settore Amministrazione Immobili Comunali, Affari Generali e Sedi Giudiziarie - Piazza Palazzo di Città 7. Sulle opposizioni decide in via definitiva il Consiglio Comunale.

Il presente provvedimento, divenuto definitivo, sarà trasmesso alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

E' demandato agli Uffici competenti di inserire da tale data il tratto della via sopra citata nell'elenco delle strade comunali e di svolgere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni;

5) di dare atto che le opere di sistemazione da eseguire sul suolo, sugli impianti esistenti nel sottosuolo e per gli impianti di illuminazione pubblica verranno realizzati in base ad interventi programmati, oggetto di specifici atti adottati dai Settori competenti;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta modificazioni urbanistiche ed edilizie, poiché l'area di cui si tratta è già prevista come strada dal Piano Regolatore Generale e come tale è già materialmente realizzata.

(omissis)

Comune di Torino

**Interventi urgenti scarpate e sedimi strade collinari
Lotto 2 - Avviso ai creditori**

Il Sindaco

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 del Regolamento Generale sui Lavori Pubblici n. 554/99.

invita

Tutti coloro che per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa Abrate S.r.l. con sede in Carmagnola (TO) CAP 10022 - Via G. Agnelli n. 71, esecutrice lavori di: urgenti scarpate e sedimi strade collinari "Lotto 2", affidati con verbale di aggiudicazione Rep. n. 2225 A.P.A. del 09.03.2006, approvato con Determinazione Dirigenziale cron. n. 188 del 05.09.2006 (mecc. 2006 06335/003) esecutiva dal 12.10.2006, a presentare, al Settore Suolo - Nuove Opere di questa Città le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine

perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine fissato.

I creditori che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco
Sergio Chiamparino

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione n. 102 del Consiglio Comunale dell'8 ottobre 2007 (mecc. n. 2007 04673/120), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 159 al vigente P.R.G., concernente la reiterazione del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree necessarie per i lavori di sistemazione di vie di nuova comunalizzazione - Lotto 7B, nonché la modificazione urbanistica di strada della Barberina

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 28 novembre 2007 al 27 dicembre 2007 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 6 dicembre 2007. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 22 novembre 2007

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed edilizia privata
Paola Virano

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione n. 108 del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2007 (mecc. n. 2007 01434/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 141 al vigente P.R.G., concernente l'immobile "hotel Golden Palace"

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 30 novembre 2007 al 29 dicembre 2007 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 6 dicembre 2007. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 27 novembre 2007

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed edilizia privata
Paola Virano

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 115 del Consiglio Comunale del 12 novembre 2007 (mecc. n. 2007 04626/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 158 al vigente P.R.G., concernente gli Ambiti 12.29 Filadelfia/12.14 Dogana (Parte) - 12r Valentino - 16n Podgora

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 28 novembre 2007 al 27 dicembre 2007 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 6 dicembre 2007. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 22 novembre 2007

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed edilizia privata
Paola Virano

Comune di Valenza (Alessandria)

Asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà comunale sito in Premeno (VB), Via IV Novembre

Comune di Valenza - Settore Tecnico - Via Pellizzari 2 - 15048 Valenza (AL) - Tel. 0131.949111 - Fax 0131.949275

L'asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà comunale sito in Premeno (VB), Via IV Novembre è stata dichiarata deserta.

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Valenza e pubblicato con le modalità dell'avviso di vendita.

Valenza, 19 novembre 2007

Il Dirigente Settore Tecnico
Roberto Melgara

Comune di Veglio (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata -Comune di Veglio - Provincia di Biella - Ambito territoriale n. 26

Il Sindaco

rende noto

Che, ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è stato pubblicato in data 06 dicembre 2007 il Bando di concorso n. 5 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Veglio durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che vi svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 13 febbraio 2008, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Giuseppe Marino

Comune di Venaria Reale (Torino)

Esproprio definitivo dell'aree site nel Comune di Venaria Reale per l'attuazione dell'opera pubblica prevista dal progetto "Murazzini" - Costruzione della pista ciclabile. Determinazione di esproprio definitivo n. 655/2007

Il Dirigente dell'Area Risorse
Economiche e Finanziarie

(omissis)

determina

In favore del Comune di Venaria Reale è pronunciata l'espropriazione definitiva degli immobili identificati in Catasto Terreni al Foglio 23 del Comune di

Venaria Reale come a seguito riportato, per l'attuazione dell'opera pubblica prevista dal Progetto "Murazzini" - Costruzione della Pista Ciclabile:

- Foglio 23 n. 90, 271, 272, 273, 276, 293, 333 di proprietà della ditta Carena Gianfranco, (omissis);
- Foglio 23 n. 92, 95, 97, 275, 288, di proprietà della Ditta Dellabernardina Anna, (omissis), Formentin Federico, (omissis), Scapinello Ida, (omissis);
- Foglio 23 n. 224, 226, 306, di proprietà della ditta Immobiliare Vincenzi S.r.l. con sede in Torino, (omissis);
- Foglio 23 n. 308, di proprietà della ditta Forner Greggio Delfina, (omissis), Forner Greggio Caterina, (omissis), Forner Greggio Maria Olga, (omissis), Forner Greggio Elena Vittoria, (omissis);
- Foglio 23 n. 310, di proprietà della ditta Parrocchia Natività di Maria Vergine con sede in Venaria Reale (TO), (omissis).

Comune di Vigliano Biellese (Biella)

Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione delle aree occorrenti per Corso Avilium - Realizzazione di tratto stradale in prosecuzione

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

Art. 1) l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore di proprietari identificati nei Sigg: Acquadro Adele, Azeglio Silvina, Caucino Luigino, Frau Andrea, Tisi Maria Rosa, Negro Piergiorgio, Ricino Davide, Toscanini Rosella, Spriano Giuseppe, Zaccarini Ettore quali aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti in questo Comune ed occorrenti per la realizzazione dell'opera descritta in narrativa, è stabilita nella misura di euro 0,80.

Art. 2) Dispone che il presente decreto venga notificato agli aventi diritto nella forma prevista per la notifica degli atti processuali-civili.

Art. 3) Precisa che ai sensi dell'art. 20, comma 5 del D.P.R. 327/2001, i proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notificazione del presente decreto, potranno convenire con il Comune la cessione volontaria degli immobili avvertendo che in caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata, nel qual caso ne verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti previa applicazione della riduzione del 50% (cinquanta per cento).

dispone

1) Che un estratto del presente decreto venga trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la pubblicazione;

2) Che il presente decreto sia pubblicato all'Albo Pretorio e notificato agli aventi diritto.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio

Vincenzo Garufi

Comune di Vignone (Verbano Cusio Ossola)

Estratto verbale deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 26/09/2007 (esecutiva il 08/10/2007): Esame ed approvazione Regolamento Edilizio

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Approva come Approva il Regolamento Edilizio composto di n. 70 articoli oltre ai quindici allegati con l'aggiunta dell'appendice art. 31, documento che allegato all'originale della presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

Giovanni Satta

Comune di Villadossola (Verbano Cusio Ossola)

Gara informale ad unico e definitivo incanto per l'alienazione di beni di proprietà comunale

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione alla deliberazione consiliare n. 64 del 27/09/2007 esecutiva ai sensi di Legge e del Regolamento Comunale per la vendita di Beni Immobili,

rende noto

Che il giorno 04 Gennaio 2008 alle ore 11.00 nella sede municipale di Via Marconi 21 avrà luogo una gara informale ad unico e definitivo incanto, per l'alienazione dei seguenti beni di proprietà comunale:

Terreni situati nei pressi dello svincolo della superstrada di Via Beura distinti al N.C.T. foglio 41 mappali 7 (sette) e 25 (venticinque) - Prezzo a base d'asta Euro 74.880,00. (diconsi Euro Settantaquattromilaottocentoottanta/00). La superficie complessiva catastale è di mq. 12.480,00

L'asta seguirà con le modalità di cui all'art. 73, lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e cioè con la presentazione di Offerte esclusivamente in aumento rispetto al prezzo di base d'asta sopra indicato.

L'Offerta segreta ed incondizionata stesa su competente carta legale e la documentazione sotto indicata dovrà essere rimessa a mezzo posta, in plico sigillato e raccomandato con l'indicazione del mittente, dell'oggetto dell'asta e la dicitura - non aprire contiene offerta terreni Via Beura - oppure anche consegnato a mano all'Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12 (dodici) del giorno 3 Gennaio 2008.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo questi non giungesse a destinazione in tempo utile.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida.

L'aggiudicazione sarà definitiva.

Modalità di pagamento

Versamento dell'intera somma offerta alla stipula dell'atto notarile.

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art.8 quarto comma del Regolamento comunale per la vendita di beni immobili la cauzione provvisoria costituente elemento essenziale per la partecipazione alla gara è pari ad Euro 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto/00) pari al 10% del valore di stima.

Detta garanzia dovrà costituirsi a mezzo di deposito cauzionale provvisorio in contanti presso la Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Novara -

Agenzia di Villadossola, o a mezzo di polizza assicurativa o bancaria.

Ad incanto esperito il titolo di detta garanzia sarà restituito ai soggetti soccombenti, mentre l'aggiudicatario avrà diritto alla restituzione solo alla firma del relativo contratto.

Modalità di presentazione delle offerte e documentazione

1) L'Offerta stesa su competente carta legale, dovrà contenere l'indicazione dell'aumento così in cifre come in lettere.

Essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita e dovrà essere chiusa in separata apposita busta sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura.

Si avverte che oltre il termine sopra detto non resta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta..

2) Ciascun concorrente, per essere ammesso all'asta, dovrà altresì far pervenire unitamente all'offerta (con lo stesso plico) i seguenti documenti:

a) Autocertificazione nella quale l'interessato dichiara di non avere impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

b) Una dichiarazione con la quale il partecipante alla gara dichiara di aver preso compiuta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile da alienarsi.

c) Dimostrazione di avvenuto deposito cauzionale.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'Offerta migliore, ed in caso di offerte uguali, si procederà a norma di Legge.

Tutte le spese contrattuali, notarili e quelle di pubblicità dell'avviso, ai sensi dell'art. 3 comma terzo del Regolamento comunale, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi, per la stipula del contratto di compravendita, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento geom. Barbeta Giordano al n. 0324/501438 durante gli orari d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio

Comunità Montana Valle Varaita - Sampeyre (Cuneo)

Decreto di esproprio e di asservimento n. 1/2007 - L. 388/00 - APQ Stato Regione per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche. "Lavori di fognatura nera ed impianto di depurazione nel Comune di Sampeyre" - Intervento n. 35/1

Il Segretario Generale

(omissis)

decreta

(omissis)

1) in favore del Comune di Sampeyre è disposta l'espropriazione delle aree di seguito descritte occorrenti per la realizzazione dei "Lavori di fognatura nera ed impianto di depurazione nel comune di Sampeyre": Comune di Sampeyre, Foglio 36 mappa-

le n. 961 di mq. 79, Foglio 36 mappale n. 963 di mq. 44, Foglio 36 mappale n. 985 di mq. 254, Foglio 36 mappale n. 988 di mq. 2, Foglio 36 mappale n. 954 di mq. 65, Foglio 36 mappale n. 956 di mq. 16, Foglio 36 mappale n. 958 di mq. 67, Foglio 36 mappale n. 969 di mq. 360, Foglio 36 mappale n. 971 di mq. 233, Foglio 36 mappale n. 973 di mq. 344, Foglio 36 mappale n. 975 di mq. 269, Foglio 36 mappale n. 977 di mq. 245, Foglio 36 mappale n. 981 di mq. 342, Foglio 36 mappale n. 965 di mq. 379, Foglio 36 mappale n. 979 di mq. 240 e Foglio 36 mappale n. 983 di mq. 153.

2) in favore del Comune di Sampeyre è disposta la costituzione di servitù di condotta sotterranea sulle aree di seguito descritte occorrenti per la realizzazione dei "Lavori di fognatura nera ed impianto di depurazione nel comune di Sampeyre": Comune di Sampeyre, Foglio 112 mappale n. 24 di mq. 51, Foglio 112 mappale n. 122 di mq. 81, Foglio 112 mappale n. 355 di mq. 81, Foglio 112 mappale n. 152 di mq. 36, Foglio 112 mappale n. 287 di mq. 111, Foglio 112 mappale n. 32 di mq. 48, Foglio 112 mappale n. 347 di mq. 21, Foglio 112 mappale n. 366 di mq. 45, Foglio 112 mappale n. 26 di mq. 54, Foglio 113 mappale n. 13 di mq. 63, Foglio 112 mappale n. 21 di mq. 114, Foglio 113 mappale n. 15 di mq. 78, Foglio 113 mappale n. 405 di mq. 60, Foglio 113 mappale n. 406 di mq. 12, Foglio 36 mappale n. 880 di mq. 84, Foglio 36 mappale n. 961 di mq. 33, Foglio 36 mappale n. 423 di mq. 81, Foglio 36 mappale n. 488 di mq. 15, Foglio 36 mappale n. 31 di mq. 54, Foglio 36 mappale n. 953 di mq. 45, Foglio 36 mappale n. 30 di mq. 15, Foglio 36 mappale n. 955 di mq. 15, Foglio 36 mappale n. 957 di mq. 33, Foglio 36 mappale n. 965 di mq. 6, Foglio 112 mappale n. 31 di mq. 66, Foglio 112 mappale n. 318 di mq. 72, Foglio 112 mappale n. 22 di mq. 51, Foglio 112 mappale n. 149 di mq. 78, Foglio 112 mappale n. 29 di mq. 24, Foglio 112 mappale n. 25 di mq. 51, Foglio 113 mappale n. 14 di mq. 48, Foglio 113 mappale n. 384 di mq. 66 e Foglio 112 mappale n. 396 di mq. 39.

3) Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti della Comunità Montana Valle Varaita, registrato, trascritto e volturato;

4) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i.;

5) Il presente provvedimento sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Segretario Generale

Mauro Astesano

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. - Assago (Milano)

Decreto di esproprio - n. 211 del 31.10.2007 prot. n. 12348 - di aree necessarie alla realizzazione dell'ampliamento a tre corsie della piattaforma autostradale dell'Autostrada A7 Milano-Genova dal fiume Po all'interconnessione con la A21 TO-PC - Progetto esecutivo

approvato dall'ANAS S.p.A. con provvedimento n. 6826/7722 del 19 dicembre 2003

La Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. - Concessionaria dell'ANAS S.p.A. in base alla convenzione stipulata il 07.12.1999, approvata e resa esecutiva con D.I. n. 610/segr. Dicoter del 21.12.1999

(omissis)

Visti i contenuti del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 302

decreta

Art. 1 - E' pronunciata l'espropriazione, nell'ambito del procedimento espropriativo per pubblica utilità, e a seguito di cessione volontaria, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. con sede in Assago (omissis) dei beni e dei diritti per le ditte come enumerate nel piano particellare di esproprio, siti nel Comune di Castelnuovo Scrivia ed occorrenti alla realizzazione dei lavori dell'ampliamento a 3 corsie della piattaforma autostradale dal fiume Po all'interconnessione con la A21 Torino-Piacenza dell'autostrada A7 Milano - Genova;

(omissis)

posizione numero 71

Stella Piera (omissis) Proprietario 100%

A) esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
29	493	93/b	260	Sede autostrada

posizione numero 162

Rossi Giuseppe (omissis) Proprietario 100%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
31	406	6/b	40	Viabilità ordinaria

(omissis)

Art. 5 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione;

(omissis)

Assago, 31 ottobre 2007

L'Amministratore delegato
Massimo Di Marco

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. - Assago (Milano)

Decreto di esproprio - n. 212 del 31.10.2007 prot. n. 12.350 - di aree necessarie alla realizzazione dell'ampliamento a tre corsie della piattaforma autostradale dell'Autostrada A7 Milano-Genova dal fiume Po all'interconnessione con la A21 TO-PC - Progetto esecutivo approvato dall'ANAS S.p.A. con provvedimento n. 6826/7722 del 19 dicembre 2003

La Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. - Concessionaria dell'ANAS S.p.A. in base alla convenzione stipulata il 07.12.1999, approvata e resa esecutiva con D.I. n. 610/segr. Dicoter del 21.12.1999

(omissis)

Visti i contenuti del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 302

decreta

Art. 1 - E' pronunciata l'espropriazione, nell'ambito del procedimento espropriativo per pubblica utilità, e a seguito di cessione volontaria, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. con sede in Assago (omissis), dei beni e dei diritti per le ditte come enumerate nel piano particellare di esproprio, siti nel Comune di Castelnuovo Scrivia ed occorrenti alla realizzazione dei lavori dell'ampliamento a 3 corsie della piattaforma autostradale dal fiume Po all'interconnessione con la A21 Torino-Piacenza dell'autostrada A7 Milano - Genova;

(omissis)

posizione numero 141

Azienda Agricola Cascina Bigiorda S.a.s di Clemente De Angelis & C. (omissis) Proprietario 100%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
40	877	441/b	890	Sede Autostrada

40	913	467/b	160	Sede Autostrada
40	915	468/b	510	Sede Autostrada

(omissis)

Art. 5 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione;

(omissis)

Assago, 31 ottobre 2007

L'Amministratore delegato
Massimo Di Marco

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. - Assago
(Milano)

Decreto di esproprio - n. 213 del 31.10.2007 prot. n. 12.352 - di aree necessarie alla realizzazione dell'ampliamento a tre corsie della piattaforma autostradale dell'Autostrada A7 Milano-Genova dal fiume Po all'interconnessione con la A21 TO-PC - Progetto esecutivo approvato dall'ANAS S.p.A. con provvedimento n. 6826/7722 del 19 dicembre 2003

La Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. - Concessionaria dell'ANAS S.p.A. in base alla convenzione stipulata il 07.12.1999, approvata e resa esecutiva con D.I. n. 610/segr. Dicoter del 21.12.1999

(omissis)

Visti i contenuti del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 302

decreta

Art. 1 - E' pronunciata l'espropriazione, nell'ambito del procedimento espropriativo per pubblica utilità, e a seguito di cessione volontaria, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. con sede in Assago (omissis), dei beni e dei diritti per le ditte come enumerate nel piano particellare di esproprio, siti nel Comune di Castelnuovo Scivia ed occorrenti alla realizzazione dei lavori dell'ampliamento a 3 corsie della piattaforma autostradale dal fiume Po all'interconnessione con la A21 Torino-Piacenza dell'autostrada A7 Milano - Genova;

(omissis)

posizione numero 127

Ventura Virginio (omissis) Proprietario 100%

A) esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
39	424	-	350	Mitigazione ambientale
39	731	215/b	30	Viabilità ordinaria
39	759	216/b	180	Mitigazione ambientale

B) Costituzione di servitù di passaggio:

è costituita, a seguito della realizzazione del cavalcavia della strada provinciale Castelnuovo Scivia-Tortona, la servitù perpetua di passaggio, sulla zona di terreno facente parte dei beni così di seguito identificati:

Foglio	39	Mapp.	730	Ex mapp.	215/a	-	Mq servitù	120
--------	----	-------	-----	----------	-------	---	------------	-----

posizione numero 131

Lazzaro Teresa (omissis) Proprietario 100%

è costituita, a seguito delle modifiche progettuali al cavalcavia della strada provinciale Castelnuovo Scivia - Tortona, la servitù perpetua di passaggio, sulla zona di terreno facente parte dei beni così di seguito identificati:

Foglio	40	Mapp.	462	Ex mapp.	-	-	Mq servitù di passaggio	520
--------	----	-------	-----	----------	---	---	-------------------------	-----

posizione numero 142

Lazzaro Teresa (omissis) Proprietario 50%

Ventura Virginio (omissis) Proprietario 25%

Ventura Annamaria (omissis) Proprietario 25%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
40	911	466/b	270	Sede Autostrada

(omissis)

Art. 5 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione;

(omissis)

Assago, 31 ottobre 2007

L'Amministratore delegato
Massimo Di Marco

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. - Assago (Milano)

Decreto di esproprio - n. 214 del 31.10.2007 prot. n. 12.354 - di aree necessarie alla realizzazione dell'ampliamento a tre corsie della piattaforma autostradale dell'Autostrada A7 Milano-Genova dal fiume Po all'interconnessione con la A21 TO-PC - Progetto esecutivo approvato dall'ANAS S.p.A. con provvedimento n. 6826/7722 del 19 dicembre 2003

La Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. - Concessionaria dell'ANAS S.p.A. in base alla con-

venzione stipulata il 07.12.1999, approvata e resa esecutiva con D.I. n. 610/segr. Dicoter del 21.12.1999

(omissis)

Visti i contenuti del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 302

decreta

Art. 1 - E' pronunciata l'espropriazione, nell'ambito del procedimento espropriativo per pubblica utilità, e a seguito di cessione volontaria, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. con sede in Assago (omissis), dei beni e dei diritti per le ditte come enumerate nel piano particellare di esproprio, siti nel Comune di Castelnuovo Scrivia ed occorrenti alla realizzazione dei lavori dell'ampliamento a 3 corsie della piattaforma autostradale dal fiume Po all'interconnessione con la A21 Torino-Piacenza dell'autostrada A7 Milano - Genova;

(omissis)

posizione numero 87

Botta Maria Virgilia (omissis) Proprietario 100,00%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
28	287	52/a	10	Area relitta
28	288	52/b	20	Sede Autostrada

posizione numero 90

Pisa Luigi (omissis) Proprietario 100,00%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
28	282	48/b	250	Sede Autostrada

posizione numero 115

Curulli Maria (omissis) Proprietario 50,00%

Giglio Mario (omissis) Proprietario 50,00%

Asservimento delle aree a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale interferente con strada agraria di accesso ai fondi:

è costituita, a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale e ai sensi del comma 5 dell'art.44 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, la servitù perpetua di passaggio, sulla zona di terreno facente parte dei beni così di seguito identificati:

Foglio	38	Mapp.	73	-	-	servitù di passaggio mq	55
--------	----	-------	----	---	---	-------------------------	----

posizione numero 130/232

Leva Mario Severino (omissis) Proprietario 100%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
40	439	-	320	Viabilità ordinaria
40	868	435/ b	530	Sede autostrada
40	869	435/ c	670	Viabilità ordinaria
40	917	482/ b	340	Viabilità ordinaria
40	867	435/a	3.200	1500 mq Viabilità ordinaria - 1700 mq area relitta
40	916	482/a	330	Viabilità ordinaria

posizione numero 173

De Agostini Diego (omissis) Proprietario 50,00%

De Agostini Maria Vittoria (omissis) Proprietario 50,00%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
33	525	18/b	90	Viabilità ordinaria

posizione numero 214

Cairo Luigi (omissis) Proprietario 100,00%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
28	315	198/b	50	Viabilità ordinaria

posizione numero 217

Cairo (omissis) Proprietario 50,00%

Milanese Maria Grazia (omissis) Proprietario 50,00%

esproprio delle aree:

N.C.T. foglio	N.C.T. Mapp.	Ex mapp.	Mq	Immobile occorrente per la formazione di
28	219	-	60	Viabilità ordinaria
28	326	76/b	130	Viabilità ordinaria
28	344	206/b	120	Viabilità ordinaria
28	346	207/b	50	Viabilità ordinaria

(omissis)

Art. 5 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione;

(omissis)

Assago, 31 ottobre 2007

L'Amministratore delegato
Massimo Di Marco

Provincia di Alessandria

Fase valutazione procedura di V.I.A. D.Lgs. 152/06 - L.R.40/98 per progetto cava di sabbia e ghiaia in località Terlucca del Comune di Tortona (AL)

In data 19 Novembre 2007 la IMCO Progetti e Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Calvino, 13 - Tortona, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti n. 2 - ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/06, copia degli elaborati relativi al: "progetto per realizzazione cava di sabbia e ghiaia in località Terlucca del Comune di Tortona (AL)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Protocollo di ricevimento n. 164260 del 19/11/2007 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale - inserto Il Giornale del Piemonte - " pubblicato in data 15 novembre 2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito della Provincia - via Galimberti, 2 - Alessandria dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per 45 gg. a partire dal 19 novembre 2007.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di 45 gg. dalla data del 19 novembre 2007 e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - del D.Lgs. 152/06, entro 90 giorni dalla data del 19 novembre 2007, fatto salvo le eventuali interruzione e sospensione a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, responsabile dei Servizi Amministrativi Dipartimentali del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Via Galimberti n. 2, 15100 Alessandria; Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Pianificazione - Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Direzione Pianificazione - Difesa Suolo - V.I.A -
Servizi Tecnici
Claudio Coffano

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3349 - Domanda del complesso industriale di Solero per la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranee ad uso civile in Comune di Solero

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 512 del 23/04/2007 (Prot. n. 56333 del 23/04/2007) ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" con il quale veniva prorogato l'incarico del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione-Civile Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la domanda (Prot. n. 88264 del 29/06/2006) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Complesso Industriale Solero intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Solero nella misura massima di 7,2 l/s e media 0,58 per un volume medio annuo di 18.356 mc ad uso civile;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 03/12/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Solero;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- All'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- alla Ditta richiedente;

Il Comune Solero dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3357 - Domanda della ditta Escudama s.r.l. per la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso civile in Comune di Coniolo

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 512 del 23/04/2007 (Prot. n. 56333 del 23/04/2007) ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" con il quale veniva prorogato l'incarico del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione-Civile Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la domanda (Prot. n. 90304 del 04/07/2006) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Escudama intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Coniolo nella misura massima di 4 l/s e media 0,00003 per un volume medio annuo di 1 mc ad uso civile;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 03/12/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Coniolo;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- All'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Ente Parco Fluviale del Po e dell'Orba;
- alla Ditta richiedente;

Il Comune Coniolo dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3368 - Domanda (prot. n. 98798 del 19/07/2006) della ditta Vacca Marco Autotrasporti per la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Casale Monferrato

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 512 del 23/04/2007 (Prot. n. 56333 del 23/04/2007) ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" con il quale veniva prorogato l'incarico del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione-Civile Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica

(Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la domanda (Prot. n. 98798 del 19/07/2006) corredata dagli elaborati Tecnici, della Ditta Vacca Marco Autrasporti intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Casale M.to nella misura massima di 1 l/s e media 0,0047 per un volume medio annuo di 150 mc ad uso civile;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 03/12/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Casale M.to;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- All'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Ente Parco Fluviale del Po e dell'Orba;
- alla Ditta richiedente;

Il Comune Casale M.to dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Provincia di Asti

D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R - Domanda presentata in data 08.05.2007 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dall'Az. Agr. Perrone Giovanni per concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal Torrente Belbo nel Comune di Nizza Monferrato (AT) ad uso irriguo. Utenza n. 744/07. Determinazione dirigenziale n. 8884 del 19/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Az. Agr. Perrone Giovanni la derivazione di acqua dal Torrente Belbo nel Comune di Nizza Monferrato di 46 l/sec. massimi per complessivi metri cubi annui 21.500 per uso irriguo.

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Omissis

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, la Ditta concessionaria si obbliga ad effettuare la derivazione regolandola sulla portata massima di l/sec.46.

(omissis)

Art. 6 - Deflusso Minimo Vitale.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 106,05 l/s.

L'autorità concedentesi riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 19 novembre 2007

Il Capo Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R - Domanda presentata in data 17.05.2007 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Sig.ra Perrone Federica per concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal Torrente Belbo nel Comune di Nizza Monferrato (AT) ad uso irriguo. Utenza n. 745/07. Determinazione dirigenziale n. 8845 del 19/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra. Perrone Federica la derivazione di acqua dal Torrente Belbo nel Comune di Nizza Monferrato di 40 l/sec. massimi per complessivi metri cubi annui 14360 per uso irriguo.

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Omissis

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare
(omissis)

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, la Ditta concessionaria si obbliga ad effettuare la derivazione regolandola sulla portata massima di l/sec.40.

(omissis)

Art. 6 - Deflusso Minimo Vitale.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 106,05 l/s.

L'autorità concedentesi riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 19 novembre 2007

Il Capo Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 25/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Palladino Franco Roberto per derivazione d'acqua sotterranea da sei pozzi siti nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10370. Determinazione dirigenziale n. 8922 del 20/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Palladino Franco Roberto la derivazione di acqua sotterranea da sei pozzi nel Comune di Rocchetta Ta-

naro (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 3 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 21/06/2001 alla Provincia di Asti dalla Ditta Conti Snc di Bordone Ferruccio e c. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) ad uso civile. Codice Utenza AT10416. Determinazione dirigenziale n. 8923 del 20/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Conti Snc di Bordone Ferruccio e c. la derivazione di 1,16 l/s massimi e 80 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osser-

vanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 122,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Toffanello Celeste per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10431. Determinazione dirigenziale n. 8924 del 20/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Toffanello Celeste la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,10 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 20/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Chiales Massimo in qualità di proprietario dell'Albergo "Cannone d'oro" per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo in Comune di Villanova d'Asti (AT) ad uso civile. Codice Utenza AT10433. Determinazione dirigenziale n. 8992 del 22/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, al Sig. Chiales Massimo in qualità di proprietario dell'Albergo Ristorante "Cannone d'oro" la derivazione di 0,3 l/s massimi e 365 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villanova d'Asti (AT) per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 122,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Rambaldi Adriano per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10427. Determinazione dirigenziale n. 8996 del 22/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Rambaldi Adriano la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,10 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Ronzano Ernesto per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10422. Determinazione dirigenziale n. 9001 del 22/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Ronzano Ernesto la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,3124 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente

concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 12/07/2000 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Ragazzoni Laura per derivazione d'acqua da una trincea drenante nel Comune di Villanova d'Asti (AT) ad uso agricolo. Codice Utenza AT10446 - Determinazione dirigenziale n. 8995 del 22/11/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Ragazzoni Laura la derivazione di 0,2 l/s massimi e 6307 mc/anno medi di acqua da una trincea drenante nel Comune di Villanova d'Asti (AT) per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente.

Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci.

A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Biella

Ordinanza n. 57.395/G-I-3-301BI - Istanza in data 16 luglio 2007 dell'Azienda Agricola Fratelli Pellerei S.s. per concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante estrazione da pozzo esistente ubicato in Comune di Cossato, ad uso produzione di beni e servizi, senza restituzione apprezzabile

Il Dirigente del Settore

Vista l'istanza datata luglio 2007, presentata in data 16 luglio 2007 e registrata in pari data al n. 36.762 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Paolo Pellerei, in qualità di contitolare della "Azienda Agricola Fratelli Pellerei S.s.", con sede in Cossato, ha chiesto il rilascio della concessione prevista dall'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., per poter derivare litri al secondo massimi 2, litri al secondo medi 0,004 ed un volume massimo annuo derivabile di 110 metri cubi d'acqua sotterranea, mediante estrazione dalla falda freatica per mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Cossato (foglio n. 34, particella n. 357), ad uso produzione di beni e servizi (produzione di vapore e raffreddamento), senza restituzione apprezzabile;

Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994, n. 36 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1) - che la domanda datata 16 luglio 2007, presentata dalla "Azienda Agricola Fratelli Pellerei S.s.", con sede in Cossato, sia depositata, unitamente allo stato di consistenza ad essa allegato, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 6 dicembre 2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2) - la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3) - l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Cossato, nonché l'inserimento delle notizie caratterizzanti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (www.regione.piemonte.it).

4) - l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 23 gennaio 2008, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cossato. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/stato di consistenza della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'A.R.P.A. Piemonte di Biella, al Comando Militare Regione Nord - Sezione Infrastrutture/Alloggi, di Torino ed al Comune di Cossato, oltre che alla stessa Ditta richiedente la concessione.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese -Vercellese - Casalese" di Vercelli, alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali, alla Comunità Montana "Prealpi Biellesi" ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 27 novembre 2007

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 576 del 16 novembre 2007 - Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Mondi Sottili"

Il Responsabile

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Mondi Sottili", con sede legale ed operativa in Via Felici n. 12/A - 12100 Cuneo, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "impegno civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 564 del 13 novembre 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Associazione Raffaella Rinaudo"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione Raffaella Rinaudo, con sede legale ed operativa in Via XXIV Maggio n. 3 c/o Ospedale "S. Camillo De Lellis - 12025 Dronero, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione " socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 565 del 13 novembre 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "LIDA Lega Italiana Diritti degli Animali Garessio -Ormea"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere ("Associazione "L.I.D.A. Lega Italiana Diritti degli Animali Garessio - Ormea", con sede legale ed operativa in Via Polti n. 21 12075 Garessio, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "sanitaria".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 566 del 13 novembre 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Psicologi per i Popoli - Cuneo"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Psicologi per i Popoli - Cuneo", con sede legale ed operativa in Via Torre Allera n. 5 - 12100 Cuneo, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 567 del 13 novembre 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Associazione Amici del Castello Alfieri"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione Amici del Castello Alfieri, con sede legale in Via Alfieri n. 4 ed operativa in Via IV Novembre n. 64 - 12050 Magliano Alfieri, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "tutela e valorizzazione patrimonio storico ed artistico".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 568 del 13 novembre 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Cancellazione "Vanet Rosa dei Venti"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di procedere alla cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro del Volontariato dell'Organizzazione "Vanet Rosa dei Venti", con sede legale ed operativa in Via Perosa Vanet - 12014 Demonte, (omissis);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di impianto idroelettrico denominato "il Podio" sul Torrente Stura di Demonte nel Comune di Demonte. Giudizio negativo di compatibilità ambientale

(omissis)

Sulla base delle predette controdeduzioni, permangono i motivi ostativi così come più sopra esplicitati e non sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale ed alla Valutazione di Incidenza ecologica del progetto né i presupposti per il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché per il rilascio dell'assenso del Comune di Demonte a realizzare l'intervento.

(omissis)

La Giunta provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse e le controdeduzioni ivi esplicitate in merito alle osservazioni formulate dal proponente con nota pervenuta in data 02.03.07 con prot. di ric. n. 11632 (Allegato 2), parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza negativa in merito al progetto di impianto idroelettrico denominato "il Podio" sul Torrente Stura di Demonte nel Comune di Demonte, presentato da parte del Sig. Gallo Marco, (omissis), in qualità di Amministratore Unico della S.I.F. S.r.l. con sede in Strada Cascina Cauda, 14100 Asti, in quanto non sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale e di positiva Valutazione di Incidenza dell'intervento né i presupposti sostanziali per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., essenziale per la realizzabilità del progetto, nonché per il rilascio dell'assenso del Comune di Demonte a realizzare l'intervento per i motivi di seguito espressi:

(omissis)

Ciò premesso, queste le motivazioni del diniego del giudizio positivo di compatibilità ambientale:

Sottrazione di portata all'habitat "Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative".

Uno degli effetti maggiormente visibili e significativi della realizzazione del progetto sugli habitat presenti è senza dubbio la riduzione delle biocenosi acquatiche, in particolare di quelle ittiche, a seguito della realizzazione della derivazione. Tale sottrazione agisce attraverso diversi impatti quali la diminuzione di alveo bagnato e conseguente minore disponibilità di habitat per le biocenosi acquatiche, l'eventuale abbassamento del livello piezometrico che potrebbe influenzare l'evoluzione delle fitocenosi attualmente presenti, la modifica degli attuali equilibri naturali che rendono l'habitat di buona naturalità come popolamenti ittici e marcobentonici, morfologia dell'alveo e regime idraulico, formazioni vegetali presenti e funzionalità ecosistemica.

Le caratteristiche dell'alveo dello Stura, generalmente molto largo e con potente materasso alluvionale, portano a supporre un disseccamento esteso del greto che la minore velocità della corrente non potrà colmare. A ciò si aggiunga la lunghezza del tratto sotteso interessato dalla captazione, circa 3 km, che rappresenta una quota consistente del tratto di fiume all'interno del S.I.C.. Si consideri inoltre che le femmine di trota depongono le uova proprio su tratti con ghiaia grossolana e con lama d'acqua costante quali quello in esame.

Con la centrale attiva si avrebbero ripercussioni sulle popolazioni ittiche autoctone, sia dal punto di vista della biomassa e densità sia dei rapporti percentuali tra le differenti specie (ad esempio le escursioni di livello associate alla produzione idroelettrica influirebbero particolarmente su una specie bentonica e a bassa vagilità come lo scazzone). La diminuzione di portata è particolarmente negativa negli stadi adulti dal momento che vengono a mancare le aree a maggior profondità occupate dai soggetti di

taglia superiore già sfavorite dalla naturale povertà di pozze. La ridotta profondità favorisce inoltre le attività predatorie sull'ittiofauna degli aldeidi.

La diminuzione della capacità ittiogenica è stata valutata nelle integrazioni con un indice fisico di produttività che non si presta a confronti su brevi tratti di corso d'acqua, ma solo a caratterizzazioni di bacino, come gli stessi autori hanno ribadito. Infatti esso è sensibile a parametri che cambiano molto poco in una sezione di soli 3 km, quali l'altitudine mediana del bacino e la pendenza. Quindi non sono da considerarsi valide (e probabilmente sottostimate) le previsioni di variazioni medie annue di capacità ittiogenica del 10% dichiarate nello studio.

Inoltre non è corretto basare la significatività di questo impatto su un raffronto di 40 km di cui non è ben precisata l'ubicazione come citato a pag 112 del volume 4 - aria/acqua - "Dei 40000 m di asta complessiva solo 3000 metri saranno interessati ad un decremento dell'indice".

La proposta di compensare la prevedibile diminuzione di capacità biogenica con la realizzazione di un incubatoio di valle per potenziare le popolazioni autoctone appare come una misura certamente opportuna per favorire la reintroduzione in un tratto altamente idoneo del temolo, ma sembra una contraddizione per le altre specie pregiate (trota mormorata e scazzone) di cui si altererebbe una popolazione equilibrata per poi cercare di reintrodurle.

Riduzione fisica dell'alveo bagnato

La riduzione della portata causerà una variazione della superficie d'alveo bagnato. Il proponente ha descritto mediante curve portata/larghezza tale riduzione in 4 sezioni lungo il tratto sotteso al prelievo, rappresentative di 4 tipi di configurazione d'alveo omogenei individuati in tale tratto.

Nel periodo di riferimento aprile-settembre sono state riscontrate le seguenti riduzioni:

- sezione 1: variazione sezione bagnata alveo 31%
- sezione 2: variazione sezione bagnata alveo 19 %
- sezione 3: variazione sezione bagnata alveo 13%
- sezione 4: variazione sezione bagnata alveo 28,6%

Il proponente, nella fase di quantificazione della perdita di habitat che ne consegue, invece di riferirsi a queste mensilità, in cui si verifica la maggior riduzione della percentuale della sezione bagnata, fa riferimento al mese di gennaio, come scritto a pag. 47 della Valutazione di Incidenza in cui "nel mese di gennaio, in cui si registra la minima portata mensile, si stima una diminuzione della superficie bagnata nelle 4 sezioni rispetto alla situazione attuale, pari a circa 7830 mq, circa un ettaro della superficie totale del S.I.C. la cui superficie totale ammonta a 1.123 ha, per cui nella globalità del Sito non ha una grande rilevanza".

Tale scelta desta perplessità, pur essendo gennaio un mese particolarmente critico come minimo di magra. Non si capisce inoltre come sia stato ricavato il dato dei 7830 mq.

ARPA Piemonte ha calcolato la riduzione di alveo bagnato sulla base dei dati sopra esposti applicando le riduzioni percentuali ai tratti omogenei che le sezioni rappresentano, sulla base del più recente e aggiornato rilievo dell'habitat acquatico, derivandone informazioni divergenti da quelle del proponente.

A fronte di un habitat acquatico di 11,33 ha, se ne perderebbe il 26% con una riduzione di circa 3

ha di alveo bagnato. Tale dato è certamente sottostimato in quanto occorrerebbe aggiungere anche i bracci secondari ad acque lentiche che saranno i primi a scomparire in caso di sottrazione di portata, ma che risultano nella cartografia considerata appartenenti ad un altro habitat che è quello di "greto".

Un'ulteriore perplessità riguarda il raffronto eseguito dal proponente del dato di habitat acquatico perso, 7830 mq., con un'entità non comparabile, l'intera superficie del S.I.C. Condividendo il parere di ARPA Piemonte, per ottenere una corretta significatività di questo impatto, si dovrebbe comparare il dato di perdita di habitat con la disponibilità di habitat acquatico in tutto il S.I.C.

A questo proposito, considerando il dato ricavato da ARPA Piemonte, risulta una percentuale di alveo bagnato perso del 5,35% rispetto a tutta superficie del S.I.C., valore non trascurabile. A ciò occorre aggiungere che il tratto interferito è, sia dagli studi effettuati dalla Provincia di Cuneo sia dai campionamenti ittici, morfologici e vegetazionali effettuati per lo studio di incidenza, un tratto particolarmente significativo e pregiato.

Riduzione dell'ecosistema ripariale ed impatti sugli habitat correlati

L'effetto dell'opera sull'habitat "Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix eleagnos*" potrebbe manifestarsi attraverso l'abbassamento della falda di subalveo indotto dalla riduzione di portata e l'alterazione del regime annuale delle portate. La conformazione morfologica stessa di questo tratto fluviale, caratterizzata da un letto largo e da un potente materasso alluvionale su cui si sono sviluppati popolamenti ripariali arbustivi e boschivi predispone ad un disseccamento che favorirebbe l'espansione di specie meno igrofile che si diffonderebbero in queste fitocenosi.

Lo studio di incidenza ha rilevato che la diminuzione di portata, pari in certi mesi a più della metà di quella presente naturalmente in alveo, indurrebbe un abbassamento medio della superficie piezometrica di 15 cm, ben tollerabile dai salici che, secondo lo studio, sembrano dimostrare un buon adattamento a oscillazioni di almeno 60 cm compensando con l'allungamento dell'apparato radicale. Nulla è stato detto però circa l'adattabilità di *Myricaria germanica*, la cui presenza in questo tratto viene mantenuta stabile nel tempo dal regime torrentizio del fiume Stura alla cui dinamica è strettamente legata. La sua diffusione nelle bassure sabbiose del greto lascia intravedere lo stretto legame con la presenza di acqua in subalveo.

Merita ricordare che questa stazione di *Myricaria germanica* della Stura è l'unica in Piemonte oltre a quella della Val Pellice, dove è stato istituito appositamente un SIC per tutelare la specie (SIC IT 1110033). Inoltre nella Direttiva Comunitaria 92/43/CEE è presente il riferimento all'habitat "Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Myricaria germanica*" che quindi va ad incrementare il valore dell'elevata biodiversità di questo tratto dello Stura. Le caratteristiche generali del suo habitat sono rappresentate da greti ciottolosi con numerosi bracci d'acqua a limitata escursione stagionale di profondità, che è proprio la caratteristica della porzione di asta fluviale di Stura che sarebbe interferita dall'intervento in progetto.

L'impoverimento delle portate che, seppur con la modulazione prevista, sarebbe provocato dalla realizzazione del progetto, altererebbe irreversibilmente gran parte dell'habitat a cui la specie è legata, riducendo la frequenza delle piene ripetute e occasionali, a basso e medio tempo di ritorno, che mantengono l'ambiente fluviale estremamente attivo.

Inoltre l'habitat della *Myricaria germanica* verrebbe direttamente interferito per sottrazione di superficie a causa della posa della condotta forzata per una superficie di 920 mq circa.

In merito all'impatto prevedibile che la realizzazione dell'opera comporterà sull'habitat "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e del *Callitriche-Batrachion*", lo stesso studio del proponente dichiara che è molto verosimile che la riduzione di portata determinerà la scomparsa dei rami laterali ad acqua lenticca e conseguentemente dei popolamenti di questi habitat. Non avendone però caratterizzato il pregio e l'estensione, non apporta elementi sulla significatività di questo impatto.

Sulla base delle evidenze riscontrate durante il sopralluogo di ARPA Piemonte, esiste la concreta possibilità che le formazioni appartenenti a questo habitat localizzate nel tratto che sarebbe interferito dall'intervento in progetto, rappresentino la quasi totalità di quelle presenti nel SIC. Infatti, ad eccezione di una breve porzione a valle del punto in cui è prevista l'opera di restituzione (che non è stata però oggetto del sopralluogo), questo è uno dei pochi tratti a possedere le caratteristiche morfologiche che ne consentono l'esistenza.

La scomparsa di questo habitat, che è qui rappresentato nella sua più tipica espressione e riveste un ruolo fondamentale per il mantenimento della biodiversità dell'ecosistema fluviale sotto il profilo sia floristico sia faunistico, risulta altamente probabile anche in considerazione del fatto che quasi sempre si tratta di ambienti creati da lame d'acqua debolmente fluenti su alture del profilo idraulico o da depressioni in cui emerge la falda di subalveo, situazioni queste che sono le più vulnerabili in caso di sottrazione di portata.

Sulla base delle predette considerazioni, l'intervento proposto manca dei presupposti necessari per la formulazione di un giudizio positivo di Compatibilità Ambientale, in quanto comporterebbe l'ulteriore, pesante alterazione del regime idrologico naturale, pur con l'adozione di cautele e attenzioni alla conservazione di un "minimo" vitale, in un tratto di corso d'acqua alpino che è stato individuato nelle rete europea Natura 2000 proprio per le eccezionali caratteristiche ecologiche del suo habitat acquatico.

Per quanto riguarda le motivazioni del contestuale giudizio negativo di Valutazione di Incidenza dell'intervento in progetto, pur essendo le stesse sostanzialmente riconducibili a quelle già sopra espresse, si rimanda al parere tecnico in merito dettagliatamente formulato con nota n. 12110 del 23.06.2006 e verbalmente ribadito al proponente nella Conferenza del 22 novembre 2006 da parte del competente Settore regionale Pianificazione Aree Protette, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Circa la mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio della concessione di derivazione ex

D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, queste -in sintesi- le motivazioni in merito addotte:

(omissis)

3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

7. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il provvedimento è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o - in alternativa - al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Allegati

(omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta provinciale n. 444 del 9 ottobre 2007. Progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Kant nel Comune di Demonte. Giudizio negativo di compatibilità ambientale

(omissis)

Sulla base delle predette controdeduzioni, permangono invariati i motivi ostativi così come già sopra esplicitati ai punti a. e b. e non sussistono pertanto le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale né i presupposti sostanziali per il rilascio della connessa concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, essenziale per la realizzabilità del progetto.

(omissis)

La Giunta provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse e le controdeduzioni ivi esplicitate in merito alle osservazioni formulate dai proponenti con nota pervenuta in data 13.04.2007 con prot. n. 19810, parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Kant nel Comune di Demonte,

presentato da parte del Sig. Siccardi Pietro, (omissis) e del Sig. Castellino Marco, (omissis), in quanto non sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale dell'intervento né i presupposti sostanziali per il rilascio della connessa concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., essenziale per la realizzabilità del progetto, per i motivi di seguito espressi:

Circa la mancanza dei presupposti per la formulazione di un giudizio positivo di Compatibilità Ambientale.

L'impianto in progetto prevede di utilizzare una quantità d'acqua che risulta mediamente pari ad oltre il 60% della portata naturale del torrente Kant, determinando ricadute ambientali negative e modificazioni permanenti non solo a livello dell'ecosistema fluviale interferito, ma anche a carico di quelli che con esso si interfacciano e che da esso dipendono. L'alterazione dei cicli idrologici e del trasporto solido, il cambiamento della termodinamica, la contrazione degli spazi vitali a disposizione degli organismi acquatici, la riduzione della profondità, della velocità di corrente e della turbolenza, la diminuzione della produttività biologica (compresa quella ittica), l'interferenza con interruzione degli scambi idrici di subalveo, sono tutti fattori di disturbo ambientale direttamente correlati all'impianto in progetto che interessa un corso d'acqua soggetto, già ante operam, ad una rilevante sottrazione idrica, il che determina un'amplificazione degli impatti assai più rilevante della semplice loro sommatoria.

Infatti, il torrente Kant -affluente di sinistra del fiume Stura di Demonte che origina dal punto di incontro dei rii Valcavera e Serour- a partire da questo sito, e sino alla confluenza nel suo recettore finale naturale, è attualmente asservito a fini idroelettrici per la quasi totalità del suo corso: il mancato rilascio in alveo delle portate derivate a servizio delle centrali ENEL di S.Giacomo e di Fedio, ed il loro dirottamento finale alla centrale di Bagnolin sul fiume Stura anziché nel loro alveo naturale, fanno sì che non vi sia alcuna soluzione di continuità allo sfruttamento energetico che, qualora venisse attuato il progetto, raggiungerebbe percentuali prossime al 100% dell'intero percorso fluviale.

A titolo di esempio, in merito alle connessioni ecosistemiche che coinvolgono il "sistema fiume", si sottolinea come la sopravvivenza della componente vegetazionale che caratterizza il fondovalle (acero-tiglio-frassineto di forra), segnalata dal proponente stesso (pag 132 dello Studio di Impatto Ambientale) e che costituisce un elemento di pregio indiscutibile, trattandosi di un habitat "prioritario" ai sensi della direttiva 92/43/CE, dipende dal mantenimento di un microclima peculiare, al quale la quantità d'acqua scorrente in alveo contribuisce in modo determinante.

Sulla base delle predette considerazioni, l'intervento proposto manca dei presupposti necessari per la formulazione di un giudizio positivo di Compatibilità Ambientale in quanto comporterebbe l'ulteriore, pesante alterazione del regime idrologico naturale, pur con l'adozione di cautele e attenzioni alla conservazione di un "minimo" vitale, di un tratto di corso d'acqua che attraversa uno dei distretti alpini più pregevoli e più interessanti delle Alpi occidentali.

Circa la mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, queste -in sintesi- le motivazioni in merito addotte:

- Il contesto ambientale del Vallone dell'Arma risulta già fortemente sfruttato a fini idroelettrici per la presenza di prese di derivazione sia sull'asta principale del Rio Vallone dell'Arma, per complessivi 13,55 km di tratti sottesi sui circa 21,13 km complessivi; sia sui suoi tributari laterali (Rio di San Giacomo, Rio Monfiefs e Rio del Saut).

- I tratti sottesi ad opera degli esistenti impianti idroelettrici dell'ENEL sono già soggetti ad un importante impatto ambientale e risultano fortemente compromessi, non essendo previsto alcun rilascio in alveo ed essendo scarsi gli apporti dei corsi d'acqua secondari intercettati; utilizzando come criterio la DGR 74-45166 del 1995, si sono valutate condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati dall'intervento molto al di sotto della soglia di vitalità critica.

- Il progetto proposto si configura come impianto in serie; si osserva infatti che insiste sul medesimo ambito territoriale già sfruttato a fini di produzione energetica senza che i tratti di corso d'acqua a regime naturale, neppure con il previsto accorciamento del tratto sotteso, abbiano una lunghezza sufficiente per consentire al corpo idrico di ritrovare condizioni di naturalità.

- L'impianto in progetto capta acque superficiali miscelate ad acque sotterranee e prevede, per il tratto sotteso, il rimpinguamento dell'alveo anche ad opera di sorgenti, impedendone un futuro utilizzo per il consumo umano, nel caso di eventuali crisi idriche.

(omissis)

3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

7. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto

Allegati

(omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta provinciale n. 451 del 16/10/2007 - Esito di procedura VIA del progetto di coltivazione di cava di inerti nel Comune di Busca

(omissis)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Conferenza ha concluso i lavori ritenendo che non sussistano le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale dell'intervento e per il rilascio dell'autorizzazione comunale alla coltivazione e recupero ambientale dell'area ai sensi della L.R. 69/78.

In applicazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i, con nota prot. n. 27203 del 25/06/2007, il Responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare alla Società proponente i suddetti motivi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando facoltà al proponente di far pervenire all'Ufficio VIA, le proprie osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della nota anzidetta.

Rilevato che, nei termini, non sono pervenute da parte del proponente osservazioni in merito ai motivi ostativi formulati, resta pertanto confermato l'esito della Conferenza dei Servizi del 03.05.2007 e, pertanto, si ritiene debba esprimersi giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di che trattasi.

(omissis)

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione di cava di inerti nel Comune di Busca presentato dal Sig. Martino Pietro, in qualità di titolare della ditta Martino Pietro, con sede in Villafalletto, Via Vottignasco 21, per i motivi di seguito espressi:

Il sito interessato dall'intervento risulta attualmente occupato da estesi frutteti in produzione, da colture cerealicole e da colture erbacee e pertanto si configura come area agricola di particolare pregio, inserita secondo la cartografia regionale nella II classe di capacità d'uso dei suoli. Si tratta cioè di suoli con alcune moderate limitazioni legate alla profondità utile per le radici delle colture in atto. Le analisi pedologiche presentate nello studio di impatto ambientale evidenziano inoltre uno stato attuale del sito caratterizzato da una tessitura del suolo grossolana e superficiale, con abbondante presenza di scheletro, parametri che comportano una elevata capacità di drenaggio con possibili deficit idrici stagionali saltuari. Si rende pertanto necessario porre in atto pratiche agronomiche e particolari attenzioni al fine di conservare le caratteristiche di fertilità e le potenzialità produttive di tali suoli.

L'intervento proposto prevede l'asportazione e l'accantonamento della porzione più superficiale, la coltivazione del giacimento sottostante costituito da sabbie e ghiaie, fino ad una profondità di 8 m dal

piano campagna e con intercettazione della falda freatica, successivo ripristino delle quote iniziali mediante ritombamento con materiale di provenienza esterna e riutilizzo finale dell'area a scopi agricoli, previa ricostituzione dello strato utile a fini agronomici.

Nel corso della prima riunione della Conferenza dei Servizi emergeva la necessità di richiedere alla Ditta proponente una previsione attendibile in merito all'approvvigionamento del materiale necessario per il completo ritombamento dell'area, nonché la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche richieste a tale materiale al fine di ricreare condizioni il più possibile simili a quelle iniziali, sia nei confronti dell'equilibrio della falda freatica intercettata dagli scavi, sia in funzione del riutilizzo agricolo dell'area previsto.

A seguito delle richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi, la Ditta proponente, a fronte di un volume da ritombare pari a 200.000 m³, conferma solamente la disponibilità di un quantitativo di materiale pari a circa 60.000 m³, proveniente da una cantiere sito su terreni in proprietà nel Comune di Sanfrè. Non viene pertanto fornita alcuna previsione in merito all'approvvigionamento del rimanente quantitativo di materiale (più dei due terzi del volume complessivo) necessario per completare il ritombamento della fossa al termine della coltivazione, condizione questa indispensabile per garantire il ripristino del sito, secondo il cronoprogramma presentato. Non risulta, inoltre, in alcun modo valutato il significativo impatto ambientale derivante dal trasporto del materiale per il riempimento della cava: i siti proposti, Sanfrè e Sommariva Bosco, -che peraltro non sembra offrire la disponibilità del materiale- distano 60 km dalla cava in progetto.

Tale incertezza sembra compromettere uno degli obiettivi del progetto proposto che prevede l'interruzione temporanea dell'utilizzo della risorsa "suolo" con il ripristino della medesima, con le stesse caratteristiche pedologiche ed edafiche iniziali, compatibili con il riuso agricolo previsto, secondo un cronoprogramma articolato in fasi annuali ben definite. A fronte di una progettazione teorica, le modalità e le tempistiche del ripristino così come previste, non sembrano supportate da adeguate garanzie circa la disponibilità di materiali necessari al ritombamento, con caratteristiche adeguate e in quantitativi sufficienti, da cui il rischio di una compromissione dell'area per tempi non attualmente definibili.

In riferimento al cronoprogramma presentato, si rileva un ulteriore elemento che rende di difficile attuazione il rispetto delle precise tempistiche previste rispetto all'evoluzione dell'intervento: il metodo di coltivazione della porzione di giacimento interessato dall'escursione della falda freatica (saturo-non saturo), che prevede l'asportazione del materiale esclusivamente in condizioni asciutte, è legato ad una intrinseca incertezza. La falda infatti non è caratterizzata da una stagionalità costante durante l'anno, ma risente delle precipitazioni, pertanto la sequenza dei lavori di cava non può non essere influenzata dal comportamento del sistema precipitazioni-falda.

Inoltre, nell'ambito delle integrazioni documentali prodotte dal proponente non sono state risolte le criticità sollevate in sede di 1^a riunione della Conferenza dei Servizi relativamente alla viabilità di acces-

so al sito di intervento; in particolare non risulta sufficientemente illustrato il tragitto previsto tra l'area di cava e la SR 589, sia sui tratti esistenti sia per quelli di nuova realizzazione e non viene fornita la documentazione attestante la disponibilità dei mappali interessati dagli interventi di adeguamento della viabilità.

Si segnala infine la sussistenza di altre problematiche non risolte in fase progettuale:

- l'area di cava risulta gravata da una servitù di passaggio per il mantenimento della quale non è stato proposto un percorso alternativo adeguato, esterno al cantiere e non interessato dal transito dei mezzi di cava;

- la Ditta proponente deve avere la disponibilità dei mappali oggetto di intervento già al momento della presentazione dell'istanza ai sensi della L.R. 69/78.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Conferenza ha concluso i lavori ritenendo che non sussistano le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale dell'intervento e per il rilascio dell'autorizzazione comunale alla coltivazione e recupero ambientale dell'area ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i..

3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi.

5. Di dare atto altresì che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

6. Di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1684 dell' 1.8.2007 - Azienda Agricola "Fragolosa" di Riso Graziella con sede in Barge

Il Dirigente

Vista la domanda in data 24.04.2007 dell'Azienda Agricola "Fragolosa" di Riso Graziella con sede in Barge, Via Assarti, 33 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5940 in Comune di Barge per moduli massimi 0,01 e moduli medi 0,008 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 2392;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Barge, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Barge, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Barge; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Barge 12032 Barge

All'Azienda Agricola "Fragolosa" di Riso Graziella - Via Assarti n. 33 - 12032 Barge

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 24.1.2008 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Barge; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Barge restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento é il sotto-

scritto e che il referente è il Sig.Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 1 agosto 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Estratti deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 24.09.2007 e deliberazione del Consiglio Comunale di Mondovì n. 85 del 20.12.2006

Provincia di Cuneo - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 in data 24.09.2007 avente per oggetto "Declassificazione di un tratto della S.P. n. 12 tronco diramazione di Mondovì e dismissione al Comune di Mondovì"

(omissis)

Il Consiglio Provinciale
delibera

1. di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 20.12.2006 il Comune di Mondovì ha deliberato la delimitazione del centro abitato ed ha assunto il tratto della Strada Provinciale n. 12 compreso tra le progressive Km 1+450 e Km 1+585;

2. di declassificare da provinciale a comunale, con conseguente dismissione dal demanio della Provincia, il tratto della S.P. n. 12 tronco Diramazione di Mondovì, compreso tra le progressive Km 1+450 e Km 1+585 per una lunghezza di m 135, in quanto non più rispondente all'uso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 s.m.i. e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s. m. i.

3. di trasmettere estratto della presente deliberazione di declassificazione, congiuntamente all'estratto della deliberazione del Comune di Mondovì alla Regione Piemonte, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Mondovì' - Deliberazione del Consiglio Comunale di Mondovì n. 85 in data 20.12.2006 avente per oggetto: "Elenco delle strade comunali. Revisione, classificazione e declassificazione. Approvazione nuovo elenco"

(omissis)

Il Consiglio Comunale
delibera

(omissis)

L'approvazione del nuovo elenco delle strade comunali e della relativa rappresentazione grafica, il tutto secondo gli elaborati (un elenco descrittivo e quattro tavole grafiche depositate agli atti)

(omissis)

in seguito alla deliberazione n. 454 del 15.12.2004 il Comune di Mondovì ha approvato la nuova delimitazione del centro abitato. In conseguenza alla deliberazione di cui sopra, con lettera prot. 4.6.3/26 (ns. prot. 19744 tec del 12.10.2005) la Provincia di Cuneo invita codesto Comune a deliberare l'assunzione a proprio carico del tratto della S.P. n. 12 (in

toponomastica Via Langhe) tra le progr.ve Km 1+450 e Km 1+585 per una lunghezza complessiva di m 135. E' necessario pertanto aggiungere alle strade consegnate dalla Provincia di Cuneo al Comune di Mondovì anche quest'ultimo tratto.

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 972-1321971/2007 del 7-11-2007 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di Rivoli, ad uso irriguo senza restituzione assentita all'Azienda Agricola "Vivai - Piante" Mauro di Graglia Mauro. Codici univoci: TO-P-10231; TO-P-10232

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 972-1321971/2007 del 7-11-2007 - Codici univoci: TO-P-10231; TO-P-10232;

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola "Vivai - Piante" Mauro di Graglia Mauro - (omissis) - con sede legale in Rivoli, Via Querro n. 1, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 2 pozzi, in Comune di Rivoli - dati catastali di ubicazione delle opere: pozzo n. 1 Fgl 29 n. 89, pozzo n. 2 Fgl 60 n. 60 - in misura di litri/sec massimi complessivi 4 e medi complessivi 0,97 per complessivi metri cubi annui 30.712 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osser-

vanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7-11-2007"(omissis)

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 973-1322012/2007 del 7-11-2007 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di Settimo Torinese, ad uso raffreddamento macchinari, climatizzazione ed antincendio assentita alla GEI SpA. Codici univoci: TO-P-10233; TO-P-10234

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 973-1322012/2007 del 7-11-2007 - Codice univoco: TO-P-10233; TO-P-10234.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla GEI SpA - (omissis) - con sede legale in Settimo Torinese, Strada Cebrosa n. 23/25, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 2 pozzi, in Comune di Settimo Torinese - dati catastali di ubicazione delle opere: Fgl 39 n. 78 (Pozzo 1) e Fgl 39 n. 323 (Pozzo 2) - in misura di litri/sec massimi complessivi 5 e medi complessivi 0,4 per complessivi metri cubi annui 12.572 ad uso produzione beni e servizi e civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vi-

genti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7-11-2007" (omissis)

Provincia di Torino

Prat. 54/2000. S.P. di Savonera. Ampliamento della carreggiata stradale per consentire l'immissione dei mezzi pesanti nel Comune di Collegno

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Collegno necessari all'ampliamento della carreggiata stradale della S.P. 176 di Savonera per consentire l'immissione dei mezzi pesanti in comune di Collegno sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità' proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità' provvisoria;

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione e' determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Collegno.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21 novembre 2007

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 588 del 30/11/2006 - Concessione di piccola derivazione di acqua dal rio Val Selvatica e dal rio senza nome, in Comune di Ornavasso, ad uso piscicolo - Azienda Agricola Ossolana Acque

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire all'Azienda Agricola Ossolana Acque (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Val Selvatica e da rio senza nome, in Comune di Ornavasso, località Prà del Fico, ad uso piscicolo, per una portata massima e media di prelievo complessiva di l/s 15,00.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 164 del 23/06/2006) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 10/07/2005, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con determinazione n. 242 del 09/09/2004 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 164 del 23/06/2006 (omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei rii interessati in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Verbania, 26 novembre 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 491 del 27/09/2007-Rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Verbania, ad uso produzione di beni e servizi e civile, assentita con DD n. 137 del 08/03/2007-Ditta S.A.V. Società Alberghi Verbania S.p.A.

Il Dirigente

(omissis)

determina
(omissis)

1. Di assentire alla ditta S.A.V. Società Alberghi Verbania S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, il rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Verbania, ad uso produzione di beni e servizi (raffreddamento) e civile (costituzione di scorte antincendio e irrigazione aree verdi private), per una portata massima di prelievo complessiva di l/s 15,00 (l/s 13,00 per uso produzione di beni e servizi e l/s 2,00 per uso civile) ed una portata media complessiva di l/s 0,95 (l/s 0,82 per uso produzione di beni e servizi e l/s 0,13 per uso civile) pari ad un volume annuo di prelievo di m³ 30.000,00.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 217 del 26/09/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di rinnovare la concessione per anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 05/04/2008, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con DD n. 137 del 08/03/2007, e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Verbania, 20 novembre 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 174 del 22/03/2007 - Concessione di piccola derivazione di acqua dal rio Secco, in Comune di Malesco, ad uso piscicolo - Ditta Guerra Tiziana

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Di assentire alla ditta Guerra Tiziana (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Secco, in Comune di Malesco, ad uso piscicolo, per una portata massima di prelievo di l/s 2,00 ed una portata media di prelievo di l/s 1,00 pari ad un volume annuo di prelievo di m³ 31.536,00, da esercitarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 72 del 22/03/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare. (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 72 del 22/03/2007 (omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Secco, in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis).

Verbania, 26 novembre 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Vercelli

Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Cervo nei Comuni di Formigliana e Balocco per uso irriguo assentita alla ditta La Boschiva con determinazione n. 3365 del 29.06.2007. Pratica n. 1706

Il Dirigente responsabile
(omissis)
determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta La Boschiva srl con sede legale in Cascina Bennone del Comune di Formigliana (omissis) il rinnovo della licenza, già oggetto della determinazione dirigenziale n. 3397 del 11.07.2006, per poter continuare ad attingere dal torr. Cervo nei Comuni di Formigliana e Balocco la quantità massima di lt/sec. 40 massimi d'acqua corrispondente ad un volume annuo di mc. 15.000 da utilizzarsi per irrigare ettari 23 circa di terreni situati nei Comuni di Formigliana e Balocco.

(omissis)

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

Provincia di Vercelli

Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Elvo in Comune di Casanova Elvo per uso irriguo assentita alla ditta Azienda Agricola De Giuli con determinazione n. 3366 del 29.06.2007. Pratica n. 1707

Il Dirigente responsabile
(omissis)
determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Azienda Agricola De Giuli con sede legale in Via S. Vittore, 47 del Comune di Milano (omissis) il rinnovo della licenza, già oggetto della determinazione dirigenziale n. 3398 del 11.07.2006, per poter continuare ad attingere dal torr. Elvo in Comune di Casanova Elvo la quantità massima di lt/sec. 20 massimi d'acqua corrispondente ad un volume annuo di mc. 6.000 da utilizzarsi per

irrigare ettari 16 circa di terreni situati in Comune di Casanova Elvo.

(omissis)

Il Responsabile
del Settore Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

S.A.T.A.P. S.p.A. - Torino

Tronco A21: Torino-Piacenza. Avviso ai creditori relativo agli interventi di ripristino strutturale ed adeguamento del viadotto Solbrito dalla progressiva KM 15+079 alla progressiva 15+280

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti delle norme applicabili in materia, che sono stati ultimati gli interventi di ripristino strutturale ed adeguamento del viadotto Solbrito dalla progressiva km 15+079 alla progressiva 15+280, eseguiti, in forza del contratto d'appalto A21-12146/U del 2/12/2005, dall'Impresa Cogefa S.p.A. di Torino, Via Pianezza n. 17.

Si invitano pertanto coloro che, per indebite occupazioni di aree e/o fabbricati e/o danni arrecati in dipendenza dei lavori sopra indicati, vantassero crediti verso l'Impresa, a presentare al Comune di Comune di San Paolo Solbrito, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le loro domande di credito con diffida. Trascorso detto termine, non saranno tenuti in alcun conto, in via amministrativa, i reclami che fossero presentati.

I creditori che intendessero garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiedere in tempo debito il sequestro all'autorità giudiziaria nei modi ordinari.

Torino, 6 dicembre 2007

SATAP S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Marco Padoan

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Bruno (Asti)

Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi all'adozione della variante n. 1 alla classificazione acustica del territorio comunale a sensi l.r. 52/2000 d.g.r. 06/08/2001 n. 85-3802

Si rende noto che con D.C.C. n. 32 in data 10/11/2007 il Comune di Bruno ha adottato gli atti tecnici relativi alla variante n. 1 alla classificazione acustica del territorio comunale.

La deliberazione e gli elaborati tecnici relativi vengono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e contemporaneamente depositati presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi ininterrotti a far data dal 05/12/2007 e da tale data si è dato avvio alla procedura prevista dall'art. 7 della L.R. 52/2000; durante tale periodo e precisamente dal 05/12/2007 al 03/01/2008 chiunque potrà prendere visione di tali elaborati.

Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'avviso, e cioè dal 03/01/2008 al 03/03/2008, ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Bruno oppure all'Amministrazione Provinciale di Asti, proposte e osservazioni in ordine alla classificazione acustica del territorio comunale.

Il Sindaco
Giuseppe Mario Adorno

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comune di Melle - Realizzazione di un guado di servizio sul torrente rio Fraule finalizzato alla realizzazione di impianto di irrigazione collettivo in comune di Melle. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 20/11/2007 prot. 14459;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Ing. Gianluca Cognome: Comba

Telefono: 0171/321911 e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Telecom Italia Torino - Posa di infrastrutture e cavi in attraversamento torrente Ellero sul ponte di via Gavazza Picchi nei comuni di Mondovì e Briaglia. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 23/11/2007 prot. 15583;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Dott. Walter Cognome: Bessone

Telefono: 0171/321911 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudò

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Sig. Giacomo Polla - Taglio piante lungo fiume Tanaro sponda sx loc. Braia reg. ponte nuovo Priola-Casario in comune di Priola. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 26/11/2007 prot. 16206;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudò

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Dott. Walter Cognome: Bessone

Laura Giraudò

Telefono: 0171/321911 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

laura.giraudò@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudò

Regione Piemonte

Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara

Interventi per sistemazione idraulica torrente Scarpia/Lagna in comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 08.10.2007 il Sig. Neve Franco, in qualità di Sindaco del Comune di San Maurizio d'Opaglio, con sede in P.zza 1° Maggio,4 ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Interventi per sistemazione idrogeologica torrente Erno in comune di Lesa" allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l. r. n. 40/1998.

La documentazione presentata è pervenuta, per l'attivazione dell'istruttoria, all'ufficio scrivente in data 5 novembre 2007 ed è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino (orario di apertura al pubblico: 9.30 / 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda (art. 32 comma 3 della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Mauro Forno (tel. 0321 666111) Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara ed il responsabile dell'istruttoria del procedimento stesso il Geom. Corrado Mainini al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

Regione Piemonte

Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara

Realizzazione di difesa spondale lungo il torrente Arbogna in comune di Garbagna Novarese (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 06.06.2007 il sig. Nicastro Michele, in qualità di Amministratore unico della Società CO.ED.

s.r.l. ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di difesa spondale lungo il torrente Arbogna, in Comune di Garbagna Novarese" allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l. r. n. 40/1998.

La documentazione presentata è pervenuta, per l'attivazione dell'istruttoria, all'ufficio scrivente in data 5 novembre 2007 ed è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino (orario di apertura al pubblico: 9.30 / 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda (art. 32 comma 3 della parte seconda del d. lgs. 152/2006).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Mauro Forno (tel. 0321 666111) Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara ed il responsabile dell'istruttoria del procedimento stesso il Geom. Giuseppe Valentini al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Situata sulla collina torinese, la Villa della Regina fu edificata agli inizi del Seicento per volere del Cardinale Maurizio di Savoia, su progetto di Ascanio Vitozzi.

Gli interventi successivi di altri architetti, tra i quali Filippo Juvarra, resero grandiosa la costruzione, strettamente collegata allo scenografico parco a più livelli. L'edificio a tre piani, con padiglioni laterali che racchiudono il corpo centrale caratterizzato dal doppio loggiato, conserva sale auliche con decorazioni sei-settecentesche e preziosi gabinetti cinesi.

Nel 2006, dopo un lungo periodo di abbandono e degrado, la Villa della Regina e suoi splendidi Giardini all'italiana sono stati finalmente riaperti al pubblico.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.